

VII.

TORNATA DI GIOVEDÌ 24 NOVEMBRE 1898

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ZANARDELLI.

INDICE.

Atti vari:

Mozione (*Lettura*):Acque pubbliche e patti colonici (LUCCA). *Pag.* 122Proposte di legge (*Lettura e relazione*):

Campagna dell'Agro romano (MAZZA) 122

Legge elettorale politica (VISCHI). 122

Società Dante Alighieri (PASCOLATO) 148

Disegni di legge (*Discussione*) 140

Bilancio delle finanze:

Oratori:

CALVI 141

CARCANO, *ministro delle finanze* 142-43

145-46-47-48-50-52-54-56-57-60

CARMINE, *relatore* 146-47

COTTAFAVI 154

GIUNTI 156

GOJA 148

LAZZARO 144

MARESCALCHI A. 143-46-55

SANTINI 152-60

SCHIRATTI 149

VISCHI 150-51

Interrogazioni:

v. Militarizzazione dei ferrovieri:

Oratori:

CHIAPUSSO, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici* 123DI SAN MARZANO, *ministro della guerra*. 124

NOFRI 123-24

Violazione e applicazione della legge per gl'infortuni sul lavoro:

Oratori:

BISSOLATI 127

FORTIS, *ministro d'agricoltura e commercio* 125-28-32

LANZA DI SCALEA 132

NOFRI 126

Caserma di cavalleria in Bologna:

Oratori:

DI SAN MARZANO *ministro della guerra*. 129

MARESCALCHI A. 129

Sussidi per inondazioni:

Oratori:

CHIAPUSSO, *sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici*. 130-31

FUSINATO 131

Proposta di legge (*Scolgimento*) 137

Catasto:

Oratori:

FINOCCHIARO-APRILE, *ministro guardasigilli* 140

FROLA 137

Verificazione di poteri (*Annullamento*). 133

Elezione di Forlì (PASQUI):

Oratori:

FILI-ASTOLFONE 136

LAZZARO 134

MANNA 133

ROMANIN-JACUR. 136

Votazione di ballottaggio:

Debito pubblico 122

Biblioteca 122

La seduta comincia alle ore 14.10.

Fulci, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Congedi.

Presidente. Si dia lettura delle domande di congedo.

Lucifero, *segretario*. Hanno chiesto congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Afan

de Rivera, di giorni 3; Bertetti, di 10; Freschi, di 12. Per motivi di salute, gli onorevoli: Coffari, di giorni 20; Carpaneda, di 60; Radice, di 10.

(Sono conceduti).

Lettura di una proposta di legge e di una mozione.

Presidente. Si dia lettura, avendola ammessa gli Uffici, di una proposta di legge e di una mozione già state presentate.

Lucifero, segretario, legge:

Proposta di legge dei deputati: Mazza, Caldesi, Mussi, Del Buono, Valeri, Pala, Chindamo, Girardini, Soggi, Credaro, Stelluti-Scala, Cavalli, Magliani, Angelo Valle, Riccardo Luzzatto, Tecchio, Bissoleti, Panattoni, Morelli-Gualtierotti, Mariotti, Pipitone, Barzilai, Casciani, Nasi, Wollemborg, Colonna, Brunicardi, Gattorno, Giampietro, Zabeo, Alfredo Baccelli e Galletti.

Art. 1.

La campagna dell'Agro Romano per la liberazione di Roma, capitanata da Giuseppe Garibaldi nel 1867, è dichiarata campagna nazionale e pareggiata per tutti gli effetti alle altre campagne di guerra per l'unità e l'indipendenza d'Italia.

Art. 2.

Coloro che certificheranno di averne fatto parte avranno diritto a fregiarsi della medaglia commemorativa con fascetta recante la data del 1867.

Mozione.

« La Camera invita l'onorevole ministro dell'agricoltura a presentare col bilancio del prossimo esercizio:

1° Un disegno di legge il quale regoli la dispensa ed il prezzo delle acque pubbliche a scopo di irrigazione, onde contribuiscano in modo più razionale all'incremento della economia nazionale.

2° Un disegno di legge il quale regolando con equità e giustizia i patti colonici fra proprietari, conduttori di fondi ed i lavoratori della terra provveda in modo efficace a tutelare le legittime ragioni degli uni e degli altri e rendendone pacifici i rapporti ne assicurati l'accordo.

« Piero Lucca. »

Presentazione di proposte di legge.

Presidente. L'onorevole deputato Vischi ha ripresentato una sua proposta di legge per modificazione agli articoli 89 e 90 della legge elettorale politica, e chiede che sia ripresa allo stato di relazione.

Se non si fanno osservazioni in contrario, questa sua proposta si intenderà approvata.

(È approvata).

L'onorevole Gianturco ha presentato una sua proposta di legge, la quale sarà trasmessa agli Uffici.

Risultamento di votazioni di ballottaggio.

Presidente. Comunico alla Camera il risultamento delle votazioni di ballottaggio fattesi ieri.

Per la nomina di tre Commissari di vigilanza sull'amministrazione del Debito pubblico:

Votanti 246

Maggioranza 124

Schede bianche 31 — Voti nulli 7

Ebbero voti gli onorevoli:

Ferraris Napoleone, 114 — Murmura, 111 — Vollaro De Lieto, 88.

Ebbero poi maggiori voti:

Pantano, 60 — Marescalchi Alfonso, 45 — Valli Eugenio, 13.

I primi tre sono risultati eletti.

Per i tre Commissari per la biblioteca:

Votanti 246

Maggioranza 124

Schede bianche 5 — Schede nulle 2.

Ebbero voti:

Luzzatti Luigi, 125 — Baccelli Alfredo, 122 — Torraca, 100.

Ebbero poi maggiori voti:

Molmenti, 82 — Imperiale, 78 — Soggi, 52. Eletti i primi tre.

Interrogazioni.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Interrogazioni.

Ci sarebbero da svolgere alcune interrogazioni al ministro dell'interno, presidente del Consiglio, ed al ministro degli affari

esteri; ma essi mi hanno fatto sapere che oggi sono impediti d'intervenire alla Camera per affari del loro Ministero. Onde le interrogazioni a loro dirette s'intendono rimandate ad altro giorno.

Verrebbe quindi un'interrogazione dell'onorevole Daneo al ministro dei lavori pubblici; ma di comune accordo fra il ministro e l'interrogante essa viene rimandata alla discussione del bilancio dei lavori pubblici. Non è vero, onorevole Daneo?

Daneo. Perfettamente; ho accettato questa dilazione trattandosi di pochi giorni di differenza, poichè il bilancio verrà in discussione lunedì prossimo.

Viene ora l'interrogazione rivolta dall'onorevole Nofri ed altri ai ministri dei lavori pubblici e della guerra «sull'ingiustificata permanenza della militarizzazione dei ferrovieri contro lo spirito stesso dell'articolo 4 della relativa legge eccezionale del luglio scorso.»

Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. L'onorevole Nofri mi vorrà perdonare se, rispondendo alla sua interrogazione, io sarò brevissimo. Egli desidera sapere perchè sia ancora in attuazione l'articolo 4 della legge del luglio 1898. Ora a questo proposito io non debbo richiamare altro che la disposizione della legge stessa, cioè l'articolo 4 il quale fissa quest'obbligo, e l'articolo 5 il quale dice che le disposizioni dell'articolo 4 avranno vigore fino al 30 giugno 1899.

Io capisco che l'onorevole Nofri desidererebbe avere delle spiegazioni sulle ragioni che consigliano a mantenere tuttora militarizzati i ferrovieri; ma egli capirà che trattandosi di argomento che non involge una questione tecnica, ma una questione d'indole prettamente politica, non è al ministro dei lavori pubblici che avrebbe dovuto rivolgersi, ma al ministro dell'interno, perchè il Governo tutto è responsabile di questo provvedimento.

Io non posso dare altra spiegazione all'onorevole Nofri, giacchè per parte del Ministero dei lavori pubblici si applica strettamente il disposto della legge.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri.

Nofri. La mia interrogazione si basa appunto sull'articolo di legge citato testè dall'onorevole sotto-segretario di Stato. È vero che quel-

l'articolo estende la disposizione della militarizzazione fino al giugno 1899, ma è anche vero che dice precisamente questo: che cioè i ferrovieri possono essere richiamati in servizio militare, *pel tempo che il Governo giudicherà necessario*, ecc. Ciò vuol dire che questa militarizzazione poteva e può cessare anche prima che si arrivi al giugno 1899.

L'onorevole sotto-segretario di Stato, però, risponde: badate, che non tocca a me ad usare quella facoltà; la militarizzazione si risolve in una questione di ordine pubblico, e quindi è di competenza del ministro dell'interno.

Ma allora, perchè, quando, nelle vacanze scorse, si accennò sui giornali appunto a questa permanenza, ingiustificata ed ingiustificabile della militarizzazione, e si reclamò dal ministro della guerra il richiamo dei militarizzati, si rispose che era il ministro dei lavori pubblici che avrebbe dovuto provvedere, come quello che quella militarizzazione aveva provocato? Ecco perchè mi sono rivolto al ministro dei lavori pubblici. Comunque, la mia domanda non dovrebbe cadere per questo. Il ministro dei lavori pubblici, secondo me, se mantiene questa disposizione, che egli deve sapere quanto gravi su coloro che la subiscono, conoscerà se il ministro dell'interno ha delle ragioni speciali per mantenerla, e dovrebbe quindi trattare con lui per determinare il tempo in cui la disposizione stessa dovrebbe cessare. Badi, che non è più una questione di ordine pubblico (e credo che egli stesso sia persuaso di questo); ma è una questione che ormai è, diremo, diventata corporativa e tecnica, nello stesso tempo.

L'ordine pubblico, in nessun modo, può essere ormai turbato dalla cessazione di questa disposizione; anzi, il contrario avverrà, se sarà mantenuta. Ci sono circa 20,000 cittadini *interdetti*, in Italia, che non hanno, per di più, un curatore che provveda a loro, per le inevitabili prepòtenze di cui sono vittime, stante la condizione doppiamente soggetta cui si trovano.

Si domanda ora: perchè si lasciano queste 20,000 persone in uno stato vero e proprio di interdizione, che toglie loro i diritti che sono più comuni ed elementari agli altri cittadini, e li mette nella condizione di subire due discipline; e cioè la ferroviaria e la militare? L'altro giorno un ferroviere, per una mancanza da niente, di poca entità, e

cioè per essersi assentato dalla sua residenza, in un giorno di riposo, ha avuto 15 giorni di prigione semplice, e 20 giorni di prigione di rigore, colla naturale privazione totale del salario. E si badi che ha moglie ed otto figli! Chi dà da vivere ad essi in quei 35 giorni? Ma voi create addirittura degli anarchici! È questa una misura odiosa; credetelo; è una misura odiosa che vi crea dei nemici fra coloro stessi che non sono mai stati tali verso di voi. Tanto, che a fare questa interrogazione, credetelo, sono stato mosso, oltrechè nell'interesse di coloro che realmente sono vittime di quella misura, anche in quello dello stesso ordine pubblico. Vi parrà strano; ma è proprio così.

Concludo pertanto raccomandando al ministro dei lavori pubblici, se non è in grado di prendere disposizioni al riguardo, come ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario, di intendersi col ministro dell'interno, che se occorre, a suo tempo interrogherò, per far sì che, almeno prima della fine dell'anno, cessi lo stato di cose che io ho lamentato, e siano ritornati al pieno godimento dei loro diritti i lavoratori di uno dei più importanti servizi pubblici dello Stato. (Bene! Bravo! *alla estrema sinistra*).

Di San Marzano, ministro della guerra. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Di San Marzano, ministro della guerra. L'interrogazione dell'onorevole Nofri è anche rivolta al ministro della guerra. Al riguardo, dirò che, come ha dichiarato l'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici, lo stato di fatto è perfettamente legale, e credo che nessuna discussione sia possibile in proposito. Rimane a vedere la questione dal lato dell'opportunità.

Dell'opportunità della misura che l'onorevole Nofri, chiamandola odiosa, mi pare che esageri, è giudice il Governo. Egli ha detto che 20,000 cittadini vi sono soggetti. Non è esattamente così: i ferrovieri militarizzati sono attualmente 9166. Quindi la misura sarà odiosa per costoro soltanto. Ma l'unica ragione per cui ho chiesto di parlare, si è perchè, come ministro della guerra, credo, per la parte che mi riguarda, di dover dichiarare che la misura stessa non è stata applicata con quelle angherie, e con quella severità, di cui parla l'onorevole Nofri.

Di tanti individui uno solo fu mandato

alla compagnia di disciplina per avere fatto propaganda contro il regime attuale. Ci sono alcune punizioni, non lo nego, ma se si facesse la proporzione fra le punizioni che ricevono questi 9000 e gli altri 220,000 che stanno ai reggimenti, si constaterrebbe che v'è una grande differenza (*Benissimo!*), e il numero delle punizioni di questi 9,000, risulterebbe molto minore. Io ora non voglio che precisare un fatto, ed è che l'autorità militare ed il Governo hanno creduto di ricorrere ad una misura che la legge autorizza, per assicurare un servizio importantissimo. Però non si è abusato in nessuna maniera di questa facoltà per chiedere a questi cittadini un servizio maggiore di quello che prestano, come soldati, gli ascritti all'esercito permanente, che come l'onorevole Nofri non ignora, prestano già da due mesi un servizio di maggiore durata di quello che prestano al solito. Non ho altro d'aggiungere.

Quanto a far cessare la misura poi non dipende solo dal ministro della guerra, ma dipende dal Governo, e quando si crederà opportuno di farlo, lo si farà. Del resto posso dire che tutti fanno il loro dovere, e che, per quanto mi risulta, lo fanno anche bene. Anzi posso aggiungere che non a tutti riesce poi così pesante come vorrebbe far credere. (*Approvazioni*).

Rimane la questione delle elezioni, ma le elezioni oggi non ci sono! (*ilarità*). E poi anche quando ci furono, quei 126 ferrovieri che non poterono votare a Torino non ebbero influenza sul risultato che fu quale l'onorevole Nofri poteva desiderare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri

Nofri. Io credeva che l'onorevole ministro della guerra avesse voluto rispondere semplicemente alla interrogazione che io gli aveva rivolta, cioè se era in sua facoltà di togliere la misura della militarizzazione. Egli su ciò non ha risposto ed ha voluto giustificare la misura stessa dicendo che questi cittadini prestano servizio come lo prestano altri 200 mila nell'esercito.

Faccio constatare che questo è un errore gravissimo. Questi cittadini hanno già un servizio da prestare contemporaneamente a quello militare, ed in gran parte, bisogna riflettere, che questi cittadini hanno famiglia e quindi qualunque peso aggrava la loro condizione.

Non capisco poi perchè l'onorevole mini-

stro abbia voluto fare una punta evidentemente contro di me, alludendo ai 126 elettori di Torino che non voteranno più.

Io questa questione non l'ho fatta; e creda pure che a quei 126 ben altri se ne sono già sostituiti. (*Rumori*) Quindi non ho nulla da temere per la mancanza di quei 126 elettori.

Presidente. Viene ora l'interrogazione degli onorevoli Nofri e Morgari al ministro d'agricoltura e commercio « sull'aperta violazione della legge per gli infortuni sul lavoro commessa anche in Torino per parte di industriali di quella città. »

A questa interrogazione si collega anche la seguente sullo stesso argomento dell'onorevole Bissolati al ministro di agricoltura e commercio « per sapere quali disposizioni abbia preso o sia per prendere di fronte al contegno di quegli industriali che eludono la legge sugli infortuni del lavoro, sia chiudendo gli opifici, come è avvenuto nelle solfate di Grotte, sia caricando sugli operai la spesa dell'assicurazione, come avviene a Terni, a Comitini, a Roma, a Catania. »

L'onorevole ministro di agricoltura e commercio ha facoltà di rispondere a queste due interrogazioni.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Gli onorevoli Nofri e Morgari mi interrogano sopra certe violazioni della legge per gli infortuni sul lavoro, che si sarebbero verificate in Torino ed altrove.

In linea di fatto debbo dire che di queste violazioni per quanto concerne la città di Torino il Ministero non ha avuto fin qui notizia.

Nofri. Male, dovrebbe averne. I prefetti debbono fare il loro dovere.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Ma non è questa la questione: le notizie potremo sempre procacciarcele. Ma piuttosto la questione è che si sono verificate non tanto delle violazioni di legge, quanto dei tentativi di violazione, in alcune parti della Sicilia, e soprattutto in provincia di Caltanissetta. Infatti alcuni proprietari di solfatare hanno minacciata la chiusura dei loro stabilimenti, ed hanno lasciato intendere che avrebbero molto probabilmente prelevato dai salari quel tanto che occorre alla assicurazione degli operai.

Ora io non ho alcuna difficoltà di dichiarare, che tuttociò è veramente deplorabile,

perchè non si comprende come l'industriale abbia la tendenza a sottrarsi costantemente agli obblighi suoi, per riversarli sulla classe dei lavoratori. È questa una tendenza che va biasimata ed anche repressa.

Ma senza occuparmi ora dei singoli fatti che possono essersi verificati qua e là, dichiaro francamente il pensiero del Governo, che è questo. Allo stato attuale della legislazione, una sanzione contro questi fatti noi non l'abbiamo, perchè la legge ha preveduto il caso della mancata assicurazione degli operai entro i termini in essa stabiliti dei quali si parla nell'articolo 21 della legge stessa, ma non poteva prevedere il malvolere degli industriali; e quindi contro questo malvolere non è stato portato fin qui alcun rimedio legislativo.

Debbo dichiarare che il Governo non dispera di ottenere con la persuasione quel risultato, che si potrebbe, in caso disperato, ottenere con provvedimenti legislativi.

Appena io ebbi notizia dei fatti verificatisi in Sicilia, e principalmente in provincia di Caltanissetta, ho mandato sul luogo un ispettore espressamente per prendere notizia della cosa, per vedere quali fossero le resistenze che si opponevano alla legge per potere adottare gli opportuni provvedimenti e per ottenere, coi mezzi morali, quei risultati che l'onorevole Nofri ed altri si propongono, in caso, di ottenere anche per forza di legge.

E sono lieto di poter dichiarare agli onorevoli interroganti che l'intervento di questo funzionario del Ministero dell'agricoltura è stato realmente benefico.

Infatti, per ciò che mi risulta dai rapporti dei prefetti e dai rapporti dello stesso ispettore, le cose sono in via di accomodamento; e tutto dà a sperare che in breve la legge sugli infortuni avrà il suo pieno vigore anche in Sicilia senza alcuna offesa degli interessi dei lavoratori. Leggerò anzi un brano della relazione pervenutami:

« Notizie recentissime pongono in grado il Ministero di annunziare che, nel maggior centro dell'industria zolfifera della Sicilia, si è già costituita una Società mutua, avente per iscopo l'assicurazione degli operai contro gli infortuni del lavoro. Gli associati contano circa 15,000 operai, cifra nominale, mentre si può ritenere che in fatto siano 20,000; ora essendo 34,000 gli operai addetti alle zolfare,

più della metà sarebbero assicurati alla nuova istituzione.»

Si ha pure notizia di altri industriali, che hanno assicurato direttamente i loro operai presso Compagnie d'assicurazione.

La resistenza va quindi scomparendo; e se coi mezzi morali, ne converranno i signori interroganti, si può ottenere il risultato, che altrimenti si dovrebbe domandare alla sanzione legislativa, tanto meglio.

Io quindi credo di avere sufficientemente risposto alle loro interrogazioni, esprimendo anche il pensiero che, se veramente s'incontrassero resistenze invincibili, se in qualche luogo gl'industriali volessero addossare alla classe dei lavoratori quell'onere che la legge ha inteso di imporre all'industria, in questo caso, mancando allo stato della legislazione attuale quei rimedi che sarebbero opportuni ed efficaci, il Governo sarebbe costretto di domandarli al Parlamento. E non ho altro da dire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Nofri, per dichiarare se sia, o no, soddisfatto.

Nofri. Sono soddisfatto di quanto ha dichiarato l'onorevole ministro, solo per quanto riguarda la interpretazione, sulla quale del resto non ci poteva essere dubbio, dell'articolo della legge che riguarda l'onere dell'assicurazione.

Dico questo, perchè proprio a Torino, dove è avvenuta quella tal violazione che mi ha mosso a fare l'interrogazione attuale, proprio a Torino, ci sono già stati avvocati, i quali hanno assicurato la ditta violatrice della legge, che, dopo tutto, l'articolo che riguarda l'onere dell'assicurazione, poteva anche interpretarsi in modo diverso, giacchè la legge non aveva voluto in nessun modo aggravare gl'industriali.

Ma la mia soddisfazione termina qui, perchè l'onorevole ministro ha aggiunto, che nessuna disposizione ci sarebbe nella legge, per costringere gl'industriali a pagare essi l'assicurazione, ed a non farla pagare in un modo od in un altro agli operai. Ora evidentemente, dato ciò, la legge sarebbe perfettamente inutile, ed il suo scopo resterebbe completamente frustrato.

Ed infatti anche prima gli operai potevano assicurarsi, sia per mezzo delle loro Associazioni, sia per mezzo di un accordo con

gl'industriali a base di ritenute sui loro salari.

Non c'era quindi bisogno che si facesse tanto sfoggio qui dentro, di protezione sul lavoro degli operai, quando a questa protezione avessero dovuto pensare essi stessi. Su questo punto pertanto io invito il ministro a rispondermi chiaramente, e per lo meno a dirmi, come intende provvedere alla lacuna, che egli stesso ha dovuto riscontrare nella legge.

E vengo al fatto di Torino.

Proprio in una città come Torino, dove nessuno se lo sarebbe aspettato, mentre lo ritenevano tutti quasi naturale in Sicilia, si è violato lo scopo stesso della legge sugli infortuni ed in modo molto meno franco che in Sicilia. Almeno in quell'isola si è violata la legge apertamente e lo si è dichiarato addirittura. Quegli industriali hanno avuto la franchezza di dire: noi non paghiamo. A Torino invece niente di tutto ciò; là si è voluto evitare di far rumore soprattutto. Sapete che cosa si fa? Si approfitta, da parte di una ditta metallurgica, di una assicurazione che aveva già in corso da qualche tempo e quindi prima della legge a tutto carico degli operai e col 1° ottobre prossimo passato si mette fuori un manifesto nella fabbrica dove è detto: « in omaggio alla nuova legge pegli infortuni sul lavoro avvertiamo i nostri operai che, da ora innanzi la ritenuta sui loro salari aumenta, nella misura seguente (e qui segue una tabella apposita determinante le varie trattenute). Da l'altra parte poi il premio in caso di infortunio, verrà loro diminuito e portato alla cifra stabilita da detta legge. »

Sembrerà stranissimo, eppure questo avviso manifesto è stato affisso in quella fabbrica e letto da tutti gli operai interessati (circa 400) e tenuto in mostra per molti giorni. Anzi mi meraviglio che il prefetto di Torino, che è così oculato e diligente nello scoprire e proibire qualunque manifestazione non ortodossa, non si sia accorto di quel manifesto, là in quella fabbrica, che tutti hanno letto e di cui in quel borgo, poichè si tratta di un borgo di Torino, tutti erano a conoscenza. E sapete in ogni modo che cosa ha risposto l'industriale autore della violazione documentata, ad una Commissione di operai che si è recata a protestare invocando il rispetto della legge? Ha risposto quanto appresso:

« Miei cari, questa è una nuova tassa che l'hanno voluta i socialisti, tenetevela sulle vostre spalle adesso; noi non ci entriamo proprio niente. »

La Commissione però non si è contentata di una dichiarazione simile, e a mezzo di uno dei suoi membri ha dimostrato che realmente la legge era stata falsata a favore degli operai, ma era violata dagli industriali, i quali hanno finito per riconoscere vera la dimostrazione, ma hanno anche soggiunto: « Pensate a voi stessi che avete famiglia; in quanto alla legge cercheremo di renderla meno gravosa mantenendo la tassa di prima, ed ecco tutto. »

La cosa è terminata lì ed i membri della Commissione, minacciati di esser privati del lavoro, me ne hanno avvertito, ed io quindi non dico il nome della Ditta, perchè altrimenti essi potrebbero essere incolpati di rivelazioni che del resto sono a conoscenza di molti; e la minaccia si potrebbe quindi trasformare in un fatto compiuto. Io non dico questo nome qui, pronto però sempre a comunicarlo all'onorevole ministro, quando lo voglia. Intanto sta il fatto che a Torino si viola nel modo più esplicito la legge sugli infortuni senza che nessuna autorità se ne occupi; anzi con la quasi acquiescenza di quella autorità stessa si calpesta quella legge che fatta a favore degli operai ridonda così invece al loro danno.

Torno quindi, concludendo, a domandare all'onorevole ministro d'agricoltura, industria e commercio che mi dica chiaramente se intende, anche, all'occasione, con un provvedimento nuovo, di costringere gli industriali alla piena osservanza di quella legge, perchè altrimenti noi qui ci dovremmo pentire e molto amaramente di averla un giorno votata, e di aver salvato con essa, pur senza volerlo, il Ministero che la proponeva. (Bene! Bravo! *all'estrema sinistra*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Bissolati.

Bissolati. Io parlerò molto brevemente e esimerò dall'incomodo della risposta il ministro. Io dimostrerò brevissimamente che quei provvedimenti legislativi a cui vagamente il ministro ha fatto accenno sono impossibili, e come non rimanga che un rimedio, il quale però tocca alla legislazione generale e all'indirizzo generale del Governo. Si è parlato del fatto di Torino e del prefetto di quella città, delle cui buone intenzioni non

dubito. Quel prefetto però, per quanto a me consta, e per informazioni sicure, a quei padroni che si lamentavano con lui degli effetti della legge che gravava troppo sui loro bilanci, ha detto: « chiudete le officine, gli operai saranno allora costretti a fare un po' di rumore in piazza e io allora telegraferò al Governo che l'ordine è compromesso, e il Governo davanti a questa minaccia, se non modificherà la legge farà un regolamento che la modifichi. » Questo per il fatto; ma io voglio restringermi alla questione principale che è tema delle interrogazioni nostre.

Quale il rimedio che può essere escogitato dal Governo per ovviare a questo gravissimo inconveniente nell'applicazione della legge? L'onorevole ministro ha accennato a provvedimenti legislativi. Ora io domando: data la costituzione sociale com'è, l'obbligare il proprietario ad accollarsi la spesa verso la cassa d'assicurazione sarebbe come se per legge si volesse aumentare il salario; ora io non credo che gli orizzonti sociali del Ministero siano così alti da spingerlo fino al punto di proporre una legge che imponga di raggiungere una determinata misura nel salario. Ma questo è impossibile coll'attuale sistema borghese, e noi non siamo così ingenui da aspettare modificazioni sostanziali e fondamentali dal Governo, dal regime borghese. Un rimedio c'è e non può venire dal Governo, il quale al massimo può dare l'ambiente per trovare questo rimedio.

Negli altri paesi, dove vennero promulgate leggi simili a queste, nella stessa civile Inghilterra, i padroni hanno sempre tentato di eluderle; ma essi hanno incontrato la coalizione degli operai, la quale, soltanto è riuscita a far sì che la legge fosse applicata. Ond'è che il ministero di agricoltura, industria e commercio, quando egli abbia l'intenzione che la legge venga seriamente applicata, deve andare d'accordo col suo collega il ministro dell'interno; deve raccomandare al suo collega Presidente che modifichi l'indirizzo della politica interna, lasciando cioè agli operai la libertà di coalizione, che oggi è loro apertamente rifiutata. Quando gli operai si potranno coalizzare, conoscendo che c'è una legge la quale le mette a carico dei proprietari le spese della assicurazione, sapranno bene impugnare le armi dello sciopero e faranno lo sciopero, non per conto dei padroni o dei prefetti, ma per conto proprio. Così e

non altrimenti la legge potrà avere la sua sincera e piena applicazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di agricoltura, industria e commercio.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Io non ho che poche parole da replicare agli onorevoli interroganti.

L'onorevole Nofri accenna ad un fatto avvenuto in Torino che sarebbe rimasto segreto per volontà degli stessi operai. Almeno così mi è sembrato di udire. E se è così, nessuna meraviglia che quel fatto non sia giunto al mio orecchio, perchè se gli stessi operai sono quelli che hanno desiderato che non si parlasse...

Nofri. Non hanno desiderato, ma gli è stato imposto.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio... almeno è spiegabile come io non lo sappia. Vuol dire che io cercherò ad ogni modo di conoscere come stanno le cose e non avrò difficoltà di conferirne coll'onorevole Nofri.

Nofri. Io l'aiuterò.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Ma l'onorevole Nofri dice di non essere soddisfatto della mia risposta, perchè, soggiunge, nella legge non vi sono provvedimenti contro la resistenza degli industriali alla applicazione della legge.

Ma, onorevole Nofri, non era forse ella alla Camera quando si discusse questa legge?

Nofri. Non furono accettate le nostre modificazioni.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Ignoro che modificazioni siano state proposte al peculiare scopo di cui discutiamo; ad ogni modo lasciamo stare ciò. Certo a me pare che sia improprio dire che egli non è contento di me: dovrebbe dire piuttosto che non è contento della legge.

Nofri. Non è permesso di provvedere.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Io non so fino a qual grado si spingeranno queste resistenze. Ho detto che ho fatto di tutto per dissiparle e sono già arrivato a buon punto. Perchè, per esempio, in Sicilia, dove più forti sono state queste resistenze da parte degli industriali, sono arrivato quasi a dilegualle, come si rileva dal rapporto che ho letto testualmente. Di questo l'onorevole Nofri dovrebbe rallegrarsi. Non c'è nessuna

ragione di lagnarsi sistematicamente di quello che fa il Governo.

Nofri. Io ho citato un fatto.

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Dunque siamo già arrivati a buon punto e credo che riusciremo a togliere di mezzo, specialmente per ciò che concerne le miniere, ogni ostacolo all'applicazione della legge per parte degli industriali.

L'onorevole Bissolati ha fatto un'ipotesi che io devo respingere per la dignità del Governo. Non posso ammettere che un prefetto si sia fatto istigatore dei mezzi di cui si servirebbero gli industriali per sottrarsi all'onere che la legge loro impone.

L'onorevole Bissolati lo asserisce e nessuno glielo può impedire; ma io dal canto mio non lo posso ammettere, anzi lo nego assolutamente.

Ora è evidente, o signori, che vi sono mezzi di opposizione che non hanno l'aspetto di violazione di legge. Se, per esempio, un industriale chiude il suo stabilimento, se dichiara di non potere altrimenti corrispondere quella data misura di mercede, questi sono mezzi indiretti di opposizione ai quali, ripeto, la legge non ha potuto in nessuna maniera ovviare, perchè non sono stati preveduti, perchè non è stato preveduto il malvolere degli industriali. Del resto aspettiamo almeno che questo malvolere si manifesti in modo da richiedere speciali provvedimenti... *(Interruzione)* È evidente, ripeto, che vi possono essere dei proprietari di miniere di zolfo o d'altro genere così ricchi da essere per loro assolutamente indifferente il tenere aperta o chiusa la miniera. Ed è questa una forma di resistenza che si è effettivamente notata in Sicilia. Ora la legge non ha provveduto a ciò: ma poteva essa provvedervi? Ecco la domanda alla quale l'onorevole Bissolati risponde senz'altro che la legge non può provvedere.

Bissolati. È naturale!

Fortis, ministro di agricoltura e commercio. Intanto adesso, onorevole Bissolati, siamo al primo stadio dell'applicazione della legge, e non è provato ancora che i mezzi morali che il Governo adopera siano insufficienti. Il Governo, l'ho detto e ripetuto tante volte, deve tendere all'armonia di tutti gl'interessi e non alla lotta fra i medesimi; deve cercare, anzi, con ogni mezzo che questi non rimangano in lotta fra loro; nulla a parer nostro, si po-

trebbe sperare dalla lotta, noi siamo profondamente convinti che non è destinato a durare ciò che non è fondato sopra l'armonia degli interessi e sopra opere di pace; alla quale certamente non si giunge con atti che riconoscano come principio costante il contrasto degli interessi.

In questo senso io chiedo intanto agli onorevoli interroganti di consentire che il Governo esaurisca tutti i mezzi di persuasione che sono in suo potere e veda coll'esperienza se le resistenze degli industriali sieno tali per cui si debba pensare ad altri provvedimenti. Verrà il momento di risolvere l'altra questione che è stata posta da ultimo ed anche risolta dallo stesso onorevole Bissolati: se, cioè, la legislazione possa risolvere queste difficoltà. Io non dubito di dissentire da lui anche in ciò; e dico subito che, se il fatto si potrà assolutamente accertare, ritengo che la legislazione sarà anche in grado di colpirlo. Tutta la difficoltà sta nel poter accertare le vere e proprie violazioni di legge, le vere e proprie ribellioni alla legge. Ma su questo argomento credo che l'onorevole Bissolati potrà fare un'altra interrogazione per chiamarmi ad una nuova discussione; per ora si contenti di lasciare al Governo la balia di esaurire tutti quei mezzi morali nei quali noi abbiamo molta fiducia, salvo poi a vedere se sia il caso di provvedere altrimenti. Allora sarà il momento di discutere se assolutamente si possa, o no, rimediare agli inconvenienti che si fossero verificati. *(Bene!)*

Bissolati. Verrà presto.

Presidente. Verrebbe ora la interrogazione dell'onorevole Brunnicardi, ma essa viene differita per la giustificata assenza del ministro dell'interno.

Segue una interrogazione degli onorevoli Galimberti, Giaccone, Chiappero, Donadio, Calleri e Rovasenda.

(Non sono presenti).

Non essendo presente nessuno degli onorevoli interroganti, la loro interrogazione si intende ritirata.

Viene ora l'interrogazione dell'onorevole Marescalchi al ministro della guerra « per conoscere se intenda provvedere alla sistemazione della caserma di cavalleria nella città di Bologna. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro della guerra.

Di San Marzano, ministro della guerra. Son disposto a provvedere alla sistemazione della caserma di cavalleria in Bologna, ed ho già da parecchio tempo avviato con quel municipio le trattative che l'onorevole interrogante conoscerà quanto me.

Non prevedendo che oggi si sarebbe svolta questa interrogazione, non ho qui le carte relative, ma la questione è chiara.

Le caserme attuali sono infatti in cattive condizioni; e le trattative avviate si riferiscono soprattutto alla convenienza di riattare i locali esistenti, oppure di costruire una nuova caserma fuori città in luogo distante circa 2,000 metri.

Mentre per la prima soluzione bisognerebbe addivenire a componimenti col Municipio, che ha la proprietà di alcune delle caserme attuali, alla seconda si oppongono vari interessi cittadini; anche perchè la progettata nuova caserma verrebbe a trovarsi lontana dalla città e fuori della cinta daziaria.

Stando così le cose, mi è impossibile dare all'onorevole Marescalchi una risposta assoluta, ma fin d'ora lo assicuro che farò di tutto per mettere d'accordo gli interessi del Municipio di Bologna con le esigenze dell'amministrazione della guerra per l'accasermamento delle truppe.

Fino dal 1860, quando forse l'onorevole Marescalchi andava ancora a scuola, *(Si ride)* ebbi ad occuparmi del riparto delle caserme di Bologna, che allora dovettero adattarsi alla meglio; conosco quindi a fondo la questione, e siccome son certo che le caserme saranno deperite, affretterò da parte mia le trattative per una soddisfacente soluzione. *(Bene!)*

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi.

Marescalchi Alfonso. Sono pienamente soddisfatto delle buone disposizioni di cui ha dato prova l'onorevole ministro della guerra. Se mi sono indotto a ripresentare questa interrogazione, che già feci nella Sessione passata, si è perchè all'interesse modesto della sistemazione di queste caserme si connettono due maggiori interessi per la città di Bologna, un interesse edilizio ed un interesse artistico. È perciò che io insisto ancora nel pregare l'onorevole ministro della guerra di volere, per quanto è da lui, sollecitare la soluzione di questa questione.

Infatti, come bene ha detto l'onorevole ministro, che si mostra meglio edotto di me della cosa (perchè veramente egli già la studiava quando io andava ancora a scuola) le caserme di cavalleria di Bologna, oltrechè essere insufficienti ai servizi, sono in condizioni tali da recar nocimento alla pubblica sanità. Una di esse occupa precisamente il luogo dove il municipio ha stabilito di erigere un mercato coperto; il quale costituisce una necessità impellente per la cittadinanza, tanto che anche in questi ultimi giorni è stato necessario puntellare quella baracca, che occupa la piazza per il riordinamento di uno dei più bei templi d'Italia, che si sta ora riportando alla gloria antica, la chiesa di S. Francesco; opera iniziata sotto il patronato di Sua Maestà la Regina, e della quale il ministro della pubblica istruzione fino dal 1882 promise formalmente il compimento.

Ora il ministro della guerra ha detto giustamente che vi sono due progetti per questa sistemazione. Egli ha fatto comprendere che il Governo preferirebbe quello della costruzione di una caserma fuori della città; ma io credo che si possa benissimo venire ad un riordinamento delle caserme entro la cinta della città, cosa questa che io caldamente raccomando al ministro della guerra e che sarebbe possibilissimo mettendo la cavalleria nel posto ove attualmente sta l'artiglieria. Con poca spesa quindi si verrebbe alla soluzione della questione ed io prego l'onorevole ministro della guerra di adoperarsi presso il municipio in modo che intervenga subito l'accordo; essendo, come ho detto, indispensabile provvedere alla sistemazione edilizia, reclamata dalla necessità della costruzione di un mercato coperto.

Ecco perchè io insisto in questa mia preghiera nella speranza che l'onorevole ministro della guerra vorrà porre in atto tutto il buon volere, di cui ha dato prova nella risposta alla mia interrogazione.

Presidente. Viene ora la interrogazione degli onorevoli Fusinato, Diligenti e De Asarta, al ministro dei lavori pubblici, « per sapere se il fondo stanziato per sussidi straordinari ai danni recati dalle piene del 1896 sia stato completamente distribuito, e se egli intenda di comunicare alla Camera i criteri e le proporzioni della distribuzione di quella somma. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.

Chiapusso, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici. Se dovessi stare alla lettera della interrogazione, dovrei rispondere affermativamente agli onorevoli Fusinato, Diligenti e De Asarta.

L'onorevole Fusinato domanda infatti se sia esaurito il fondo stanziato per sussidi straordinari ai danneggiati dalle piene del 1896. Ora il fondo stanziato è esaurito, tranne che per 120 lire, ma il fondo disponibile e da stanziarsi è ancora di 450,000 lire.

Ecco come stanno le cose; la legge del 1890 aveva provveduto per i danni delle piene del 1889 ed aveva ripartito la somma, a tal fine approvata, di 1,500,000 lire, sopra una serie di bilanci.

Giunti ad un certo punto, si vide che la somma autorizzata era esuberante ai bisogni verificatisi. Venute le piene del 1896, una legge del 1897 stabilì che i fondi rimanenti supplissero e ai danni delle piene del 1889 ed a quelli del 1896.

Fu quindi allora necessario fare una specie di verifica dei fondi, la quale diede per risultato che vi erano circa 952,000 lire disponibili. Di queste furono distribuite e pagate lire 501,000 formanti i residui delle somme stanziata a tutto il 30 giugno 1897, la rimanente somma, per arrivare alle 952,000 lire, non fu invece ancora stanziata.

Ecco perchè ho detto che, se si parla degli stanziamenti passati, si possono considerare come esauriti, tranne che per 120 lire; ma restano però 450,000 lire.

Questa somma il Ministero dei lavori pubblici l'ha ora iscritta nel bilancio 1898-99 e non dubito che il Parlamento approverà la proposta.

Quanto poi ai criteri per la distribuzione, la legge del 1890 aveva stabilito questo solo criterio, che cioè il sussidio non fosse mai superiore al 50 per cento. Il Ministero vi si è attenuto, per quanto è possibile, ma non si trovò in grado di concedere sempre il 50 per cento, avuto riguardo al numero delle domande presentate, all'ammontare dei sussidi proposti dal Consiglio Superiore dei lavori pubblici ed alla disponibilità dei fondi.

Di più altro criterio adottato fu che il sussidio non servisse mai per costruzioni nuove o per miglioramenti, ma unicamente per riparazioni a danni e guasti. La percentuale non fu eguale per tutte le domande, essen-

dosi stabilito che pei sussidi inferiori alle lire mille venissero integralmente accolte le proposte del Consiglio Superiore, e per gli altri invece le proposte stesse fossero ridotte della metà. Ciò si rese necessario perchè il fondo autorizzato non sarebbe stato sufficiente per accogliere tutte le proposte del Consiglio; ma posso assicurare che, fatta eccezione della riduzione che in via di massima si è dovuto apportare alle proposte del Consiglio Superiore eccedenti la somma di lire mille, per tutto il resto l'Amministrazione si è sempre attenuta al parere di quel Corpo tecnico e vi si atterrà anche per l'avvenire, quando il Parlamento avrà sanzionato lo stanziamento delle 450 mila lire che tuttora sono disponibili.

Credo di avere così sodisfatto gli onorevoli interroganti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fusinato.

Fusinato. Ringrazio l'onorevole sotto-segretario di Stato della risposta che ha voluto dare alla mia domanda, la quale comprende due parti; la prima si riferiva a ciò, se tutta la somma stanziata fu distribuita; e l'onorevole sotto-segretario di Stato mi ha risposto che ne rimane disponibile ancora circa mezzo milione.

Non indagherò se questa divisione delle somme disponibili in due bilanci o in più bilanci fosse consentanea alla parola e allo spirito della legge del 1897, la quale ordinava che tuttociò che rimaneva disponibile dei fondi stanziati nel 1890 per le piene del 1889 fosse devoluta a vantaggio dei danni arrecati dalle piene del 1896 e tanto più non indagherò su ciò, perchè trattasi di cosa fatta e di cosa nella quale nessuna responsabilità dell'attuale Ministero è implicata. Rimane adunque una notevole somma la quale deve essere ancora distribuita.

Ora io vorrei che l'onorevole sotto-segretario di Stato mi dicesse se tutte le domande di sussidio furono esaudite, di modo che la somma ancora disponibile dovrebbe devolversi come un supplemento di sussidio, ovvero, se, come credo, rimangono ancora domande da esaudire.

In verità era stabilito dalla legge un termine preciso entro cui le domande dovevano essere presentate, e cioè il termine del 17 gennaio 1898; e se rimangono ancora domande da esaudire, ciò non parmi quindi cor-

retto secondo i criterî a cui la legge stessa si era ispirata nello stabilire un termine perentorio, il che significava che tutte le domande dovessero essere contemporaneamente esaminate e contemporaneamente trattate.

Per quanto riguarda l'altra mia domanda, vi è una parte di essa, a cui l'onorevole sotto-segretario di Stato non ha risposto, e cioè se il Ministero intenda di rendere pubblico il modo come la somma medesima fu ripartita.

Credo che i criterî esposti dall'onorevole sotto-segretario di Stato siano in massima ispirati a equità. Però a me risulterebbe da un canto che a qualche opera pubblica danneggiata non fu dato che il quarto, mentre ad altre fu dato meno e ad altre invece di più.

Ora io vorrei sapere se questo di più o di meno fu dedotto come dovevasi, solo dalla importanza delle opere da eseguire e dalla miseria dei mezzi economici degli enti danneggiati; perchè io sodi opere di cui nessuna certamente era più importante, appartenenti ad enti di cui nessuno certo si trova in più difficili condizioni economiche, alle quali non venne dato che il quarto.

Credo che giovi anche al Governo, per la tutela della responsabilità sua, di comunicare alla Camera i modi di ripartizione di queste somme, affinchè la Camera stessa possa esercitare il dovuto controllo; e ciò rappresenta d'altro canto anche un diritto nostro, dovendo noi dimostrare che la nostra opera a tutela di legittimi interessi pubblici, non si esercitò nè debolmente nè inefficacemente.

In questi limiti e se, come spero, l'onorevole sotto-segretario di Stato vorrà completare le dichiarazioni sue, io sarò lieto di dichiararmi sodisfatto.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole sotto-segretario di Stato pei lavori pubblici.

Chiapusso, sotto-segretario di Stato per i lavori pubblici. Risponderò all'onorevole preopinante che vi sono ancora al Ministero molte domande di sussidio, le quali hanno titolo ad essere accolte perchè inviate durante l'anno prefisso dalla legge 21 gennaio 1897. Ora, siccome mancavano i fondi per sopperire a queste maggiori domande, era naturale che venissero sospese. Ma il Ministero appena avrà la somma disponibile, delle 450 mila lire, provvederà immediatamente affinchè queste domande, rimaste inesaudite pel passato, non lo siano anche per l'avvenire.

In ordine poi ai criteri, io ho già accennato che il Ministero si era sempre attenuto scrupolosamente al parere del Consiglio Superiore dei lavori pubblici, perchè pareva a me che questo rassicurasse completamente la Camera sul modo e, dirò così, sulla moralità della distribuzione. Tuttavia il Ministero non ha nulla da nascondere ed a suo tempo sarà a disposizione della Camera per rendere di pubblica ragione i criteri coi quali queste somme sono state distribuite.

Presidente. L'onorevole ministro di agricoltura chiede di rispondere all'interrogazione degli onorevoli Lanza di Scalea e Tasca-Lanza.

L'onorevole ministro ha facoltà di parlare.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. L'onorevole Lanza di Scalea, insieme al deputato Tasca-Lanza interrogano per sapere se il Ministero crede giusto ed utile accordare una proroga all'applicazione della legge sugli infortuni, stante il breve termine concesso agli industriali per il ritardo nella pubblicazione del regolamento.

Io non ricordo esattamente quale fosse il termine entro il quale avrebbe dovuto essere pubblicato il regolamento...

Lanza di Scalea. Primo ottobre.

Fortis, ministro d'agricoltura e commercio. Sta bene.... e fu pubblicato: non ci fu dunque ritardo per parte del Governo nella pubblicazione del regolamento. Intendo quindi, se si può dir così, rettificare l'affermazione nel senso che il regolamento sarà stato pubblicato a breve distanza di tempo dal giorno in cui la legge doveva andare in vigore, ma non fu illegalmente ritardata la pubblicazione del medesimo.

L'onorevole Di Scalea saprà probabilmente che il Ministero dell'agricoltura ha dovuto fare un lavoro immane per mettersi in grado di dare esecuzione alla legge puntualmente il primo dicembre.

Resta a sapere se al primo dicembre la legge possa andare regolarmente in vigore, senza spostare interessi o senza sacrificarne qualcuno anche non grave.

Ora mi piace dare all'onorevole Lanza di Scalea alcunè notizie in proposito.

Le condizioni di polizza e la nuova tariffa della Cassa Nazionale di assicurazione contro gli infortuni, sono state approvate; le condizioni di polizza di sei Compagnie pri-

vate, sopra sette che ne hanno fatta domanda sono state anche approvate; sono stati corretti gli statuti di quattro Casse private e di tre sindacati. Resterebbe incerta ancora l'azione di un sindacato che si sarebbe costituito a Napoli e di una Società mutua fra gli esercenti delle miniere di zolfo in Sicilia, di cui non abbiamo ancora notizie esatte, altro che indirettamente dalle interrogazioni che mi sono state rivolte dagli onorevoli Nofri e Bissolati; per cui sembra che anche là siamo a buon punto.

Si dovrebbe quindi presumere che la legge al primo dicembre potesse entrare in vigore e sarebbe bene, perchè il termine è fissato per legge è perentorio, e non è in potere del Governo di prorogarlo a sua volontà; e noi dobbiamo fino all'ultimo momento pretenderne l'osservanza. Se però qualche inconveniente potesse avvenire, se fosse assolutamente necessario, io credo che fino agli ultimi giorni saremmo in tempo di ricorrere al Parlamento per prorogare tale termine. Del resto l'onorevole Di Scalea sa perfettamente che molte volte ci sono dei termini di tolleranza che si impongono per necessità di cose e che equivalgono a proroghe vere e proprie.

Se dunque si tratterà di questo, non sarà certamente il Governo che vorrà jugulare le ditte e gli industriali interessati per elevare delle contravvenzioni le quali non avrebbero certo il carattere dell'opportunità e della equità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lanza di Scalea.

Lanza di Scalea. Io debbo in fondo dichiararmi soddisfatto delle dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro; perchè, quantunque egli non creda opportuno di accettare la mia preghiera, di presentare cioè alla Camera un disegno di legge di proroga, pure ha affermato la necessità che possa rendersi necessaria una dilazione, per l'applicazione razionale della legge sugli infortuni.

Io non ho affermato che il ritardo del regolamento fosse illegale; la mia affermazione consisteva soltanto nel ritenere che il regolamento, quantunque pubblicato nei limiti di legge, concedesse termini troppo brevi per la effettiva applicazione della legge, specialmente nelle nostre regioni siciliane.

A tempo opportuno esporrò le ragioni per cui in Sicilia l'applicazione della legge sugli infortuni è forse più difficile che altrove.

L'altro giorno l'onorevole Pantano accennava fuggacemente a questa questione: oggi essa si va di mano in mano dipanando come si dipana una matassa arruffata, col buon volere, debbo pur dirlo, dei maggiori esercenti delle miniere. Purtroppo ci sono i piccoli esercenti i quali in questo momento sono forse più riottosi dei grandi, perchè in essi la reazione avviene più che per lo spirito di malvolere per deficienza di mezzi, ma la creazione della Società di mutua assicurazione andrà di mano in mano togliendo molti ostacoli alla regolare ed efficace applicazione della legge.

E questo forse noi potremo ottenere con quella dilazione che io chiedo, perchè questa legge di indole sociale ha recato nella coscienza, non sempre socialmente educata di alcuni coltivatori, una specie di sbigottimento e li ha indotti ad una reazione che io per il primo deploro, e che vorrei appunto che si andasse a poco a poco dileguando per giungere alle ultime finalità della legge che la Camera ha quasi unanimemente approvato, e che è degna eticamente di una nazione civile.

Ora io credo che una conveniente dilazione potrebbe togliere gli ostacoli che più per l'ignoranza che per il malvolere, che più per l'uniformità delle disposizioni che per l'egoismo degli esercenti, si sono opposti fin qui all'attuazione della legge; e prova ne sia che la maggioranza degli esercenti piccoli che io ho interrogati ignorava quasi tutte le disposizioni della legge. A togliere questi ostacoli potrà contribuire anche l'istituzione delle Società di mutua assicurazione la quale, come avrà potuto accertare il Ministero di agricoltura, ha delle finalità veramente sociali, ed in avvenire forse anche industriali. A poco a poco queste difficoltà andranno svanendo, e si riuscirà alla completa applicazione della legge, senza tutti quegli inconvenienti che i miei colleghi *dirimpettai*, permettetemi l'espressione, temono.

Quindi mi dichiaro soddisfatto delle dichiarazioni del ministro, chiedeadogli che, con una brevissima dilazione, egli aiuti i volenterosi benemeriti nel diffondere il concetto dell'assicurazione.

A questo proposito debbo aggiungere che già l'Associazione di mutua assicurazione ha assicurato più di 14,000 operai, ed anzi pregherei il ministro di esaminare se non sa-

rebbe il caso di dare alle Casse assicuratrici di questa Associazione quegli stessi privilegi che si sono dati alla Cassa nazionale degli infortuni, coll'esenzione di certe tasse.

Ripeto che mi dichiaro soddisfatto, con la persuasione che si vorrà applicare la legge in modo che essa riesca di armonia e non di dissidio sociale, come è nel desiderio di tutti.

Presidente. Restano così esaurite per oggi le interrogazioni.

Verificazione di poteri.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Verificazione di poteri: elezione contestata del collegio di Forlì. La Giunta, nonostante la mancanza del relatore, crede che questa elezione si debba discutere?

Voci dal banco della Commissione. Sì, sì.

Presidente. Sta bene. Le conclusioni della Giunta sono per l'annullamento della elezione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Manna.

Manna. Onorevoli colleghi! È la seconda volta che debbo occuparmi dell'elezione del collegio di Forlì: tutt'e due le volte in contraddizione alle conclusioni della Giunta, e prescindendo, come si deve, da qualsiasi preconcetto politico. E come sostenni nel dicembre dello scorso anno, convinto, e pienamente convinto, che era eleggibile Amilcare Cipriani, così ora credo di poter sostenere che eleggibile sia l'onorevole Pasqui.

Il principio fondamentale che invocai, per sostenere la validità della elezione Cipriani, è lo stesso che ricorre per la elezione dell'onorevole Pasqui, e che la Camera non potrà certamente disconoscere. In materia d'incapacità, l'interpretazione è essenzialmente restrittiva. Quindi, se è vero che, per l'articolo 81 della legge elettorale politica, tutti possono essere eletti deputati, quando concorrano le condizioni richieste dall'articolo 40 dello Statuto; se è vero che l'articolo 82 della legge elettorale politica determina alcune eccezioni, cioè di impiegati o funzionarii aventi uno stipendio sul bilancio dello Stato, è anche vero che questo stesso articolo 82, lettera f, fa un'eccezione pei membri dei Consigli superiori di pubblica istruzione, di sanità, ecc. Non si parla, è vero, del Consiglio superiore di agricoltura; ma da ciò non può inferirsi

la conseguenza a cui è venuta la Giunta delle elezioni: che cioè, poichè l'articolo 82, lettera *f*, non ammette interpretazione estensiva, e non riconosce come eleggibili i membri del Consiglio di agricoltura, si lederebbero i principî della legge d'incompatibilità, ove si dichiarasse eleggibile l'onorevole Pasqui. Questo argomento, me lo permetta la Giunta delle elezioni, urta contro il principio generale da me ricordato, che è la presunzione di capacità. Si fa eccezione per gli impiegati; ma da questa eccezione si escludono i membri di varî Consigli Superiori.

Ebbene: se l'eccezione all'eccezione non è che la conferma della regola, essa non viola la massima che le disposizioni eccezionali debbano essere interpretate restrittivamente. Infatti, la ragione della legge per escludere gli impiegati che abbiano uno stipendio sul bilancio dello Stato, non ricorre più per quegli impiegati i quali coprano tale un posto elevato, da far cessare la ragione della legge. E se *cessante ratione legis cessat et ipsa lex*, questo principio vale per tutti coloro che si trovano ad essere membri di un Consiglio superiore: ed anche quindi a non ricorrere ad una interpretazione estensiva, non potrebbe nella specie non riconoscersi l'efficacia di quella analogica. Non si comprenderebbe, diversamente, per quale ragione sarebbe eleggibile un membro del Consiglio superiore di sanità, e non sarebbe eleggibile un membro del Consiglio superiore d'agricoltura. Ma forse che il Consiglio superiore di agricoltura è in dignità da meno del Consiglio superiore di sanità? Certo a nessuno verrà in mente di sostenere siffatto assurdo: come nessuno potrà negare il principio che *scire leges non est verba earum tenere, sed vim ac potestatem*. Chè se la legge non ha parlato del Consiglio di agricoltura, ciò può dipendere da una non difficile dimenticanza del legislatore; o se dimenticanza è impossibile supporre, dal fatto che, benchè esistesse pel regio decreto del 1868 un Consiglio d'agricoltura, non era organizzato come lo è attualmente, cioè come un vero e proprio Consiglio superiore, da equipararsi quindi agli altri Consigli superiori del Regno. Ma si è detto della Giunta dell'elezioni (e così vengo all'ultima parte della relazione) che, ammettendo tale interpretazione, si potrebbe, per decreto, rendere eleggibili coloro che sono ineleggibili per legge.

Ma questa ragione varrebbe anche per gli altri Consigli superiori.

Non potrebbe modificarsi con Decreto Reale il Consiglio superiore di sanità o quello delle miniere per rendere eleggibile uno che non lo sia? E ciò a prescindere che non è possibile supporre che un Ministero, il quale ha pure dei freni amministrativi oltre i politici, sia spinto a fare delle modificazioni per ragioni personali.

Io credo che la Giunta delle elezioni si sia fatta trascinare da un'altra argomentazione, la quale però non è tenuta presente come *ratio decidendi*. La Giunta delle elezioni è stata logica fino ad un certo punto. Essa aveva sostenuto che anche i componenti dei Consigli superiori dell'igiene e della pubblica sanità fossero ineleggibili. Su questo terreno si potrà discutere, ma la Camera in altra occasione (elezione Bertarelli) non seguì le conclusioni della Giunta: e quindi, ammesso il principio dalla Camera affermato, non può farsi distinzione tra i membri dei varî Consigli superiori.

Riepilogando: se è vero che, trattandosi di eccezioni all'eccezione, l'interpretazione deve essere estensiva; se è vero che le incapacità non si presumono e che in materia di eleggibilità si deve avere il massimo rispetto per la volontà degli elettori (ed in questa elezione la stessa Giunta non ha verificate corruzioni o pressioni di sorta), mi auguro che la Camera vorrà respingere le conclusioni della Giunta convalidando l'elezione del deputato Pasqui.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzaro.

Lazzaro. Sono dolente di non essere dell'opinione dell'onorevole Manna.

La nostra legge elettorale è chiarissima; e la Camera non può, per motivi essenzialmente politici, violarla. L'onorevole Pasqui era, quando fu eletto, un direttore generale dell'agricoltura, e come tale stipendiato sul bilancio dello Stato.

L'articolo 82 della legge elettorale politica dice chiaro che non sono eleggibili coloro che riscuotono uno stipendio sul bilancio dello Stato. Questo è il principio della nostra legge elettorale la quale, nel testo unico, riepiloga anche le diverse leggi di incompatibilità che la Camera a diverse riprese ha votate. Senonchè, in passato, più volte avvenne che in un cittadino eletto deputato si riunissero due

qualità, per una delle quali era eleggibile e per l'altra ineleggibile.

Tale condizione di cose dava luogo ad animate discussioni; e, come avviene nelle grandi Assemblee politiche, il caso era risolto, secondo che l'eletto era amico dell'uno o dell'altro partito che formava la maggioranza. Fu allora che il deputato Bonfadini presentò un disegno di legge per risolvere questo dubbio, e stabilire che quando nell'eletto si riunivano le due qualità di cui ho parlato, dovesse prevalere quella che lo rende ineleggibile.

Però la legge Bonfadini non osò affrontare intero il problema: tanto che, ad esempio, ammise come eccezione il principio che si potesse eleggere un funzionario, quando la qualità che lo rendeva eleggibile fosse necessariamente connessa col suo ufficio ordinario.

Tutti sanno, ad esempio, che per legge esistono il Consiglio superiore di sanità, il Consiglio superiore delle miniere, e il Consiglio superiore d'istruzione pubblica. Secondo la legge d'incompatibilità, coloro che fanno parte di qualunque di questi tre Consigli sono eleggibili: e in ossequio alla legge Bonfadini eleggibili rimangono, quando anche siano funzionari pubblici e stipendiati sul bilancio dello Stato.

Ma l'ufficio dell'onorevole Pasqui è tale da poter dire che sia necessariamente collegato ad uno dei tre Consigli superiori contemplati dalla legge?

No: il Consiglio superiore d'agricoltura e commercio è creato per volontà del Governo e non per disposizione legislativa. Quindi dice bene la Giunta: se noi ammettessimo la validità dell'elezione dell'onorevole Pasqui, noi daremmo campo al potere legislativo di creare quanti deputati esso vuole nella categoria di coloro che percepiscono uno stipendio sul bilancio dello Stato. L'onorevole Pasqui, distintissima persona, è un impiegato come un altro. Vero è che fa parte del Consiglio superiore dell'agricoltura; ma questo Consiglio superiore, ripeto, non esiste per imperio di legge. E dovremo dunque noi creare compatibilità che la legge del 1882 non contempla? Questo non è possibile. Se ci mettessimo in questa via lubrica, noi daremmo al potere esecutivo la facoltà di creare quanti deputati vuole in quei colleghi che gli parrebbero più convenienti. Perciò approvo le

conclusioni della Giunta la quale, tenendo alto il principio informativo della legge elettorale politica, e per i precedenti della Camera più volte riconfermati, propone di dichiarar nulla questa elezione.

L'onorevole Pasqui non ha che una via per entrare nella Camera: rinunci al suo ufficio: si ripresenti agli elettori: ed ove sia eletto, sarà accolto con tutta quella simpatia che merita. Ma che egli entri nella Camera di straforo e per una via illegale, non possiamo ammetterlo. (*Rumori nella tribuna della stampa*).

Presidente. Invito le tribune a smettere di far questi rumori.

Lazzaro. L'onorevole Manna dice: c'è un precedente: quello dell'onorevole Bertarelli. Per non tediare la Camera, non voglio oggi riparlare di quella elezione e di quella delicatissima questione; ma l'onorevole Manna, che è avvocato così distinto e che ha pratica dell'eloquenza del foro (cosa che io non ho) mi permetta di dire che le due cose sono distinte.

L'onorevole Bertarelli aveva una condizione ben diversa da quella dell'onorevole Pasqui. Era direttore generale dell'amministrazione civile nel Ministero dell'interno. In quel tempo, la direzione generale della sanità non aveva altro capo che lui: quindi nell'onorevole Bertarelli, la qualità di direttore generale dell'amministrazione civile era necessariamente connessa a quella di membro del Consiglio superiore di sanità.

Il caso, invece, dell'onorevole Pasqui è diverso. Si è creata la direzione generale del Ministero di agricoltura e commercio, e senza che ce ne fosse bisogno.

Non parlo del Ministero presente: ma dico che si sono create certe direzioni generali per favorire alcuni impiegati, ed aggravando così il bilancio dello Stato. (*Interruzioni a bassa voce vicino all'oratore dei deputati Crispi e Santini*).

Parlo dell'agricoltura e commercio in cui non entrano nè l'onorevole Crispi nè l'onorevole Santini.

Come volete, dunque, equiparare la direzione generale di agricoltura e commercio, creata con atto ministeriale, con altre stabilite per legge, e nelle quali coloro che hanno l'ufficio di direttori generali, sono membri nati dei relativi Consigli superiori? Sono due cose distinte.

Tutto sommato, in base alla legge e alle

deliberazioni precedenti della Camera, io credo che la Giunta delle elezioni abbia fatto benissimo a proporre l'annullamento di questa elezione; ed io voglio augurarmi che, non preoccupandosi d'altro, la Camera terrà presente una cosa sola: il rispetto alla legge, ed il rispetto alla libertà dei cittadini.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Romanin-Jacur.

Romanin Jacur. Io dichiaro subito, che credo mio dovere di prendere la parola per appoggiare la proposta dell'onorevole Manna. Tutti gli argomenti che l'onorevole Lazzaro ha posti dinnanzi alla Camera contro questa proposta si riducono a questo: che si tratta di un impiegato nominato per decreto del ministro, e che il caso dell'onorevole Pasqui non è precisato nella nostra legge.

Ma, onorevole Lazzaro. Quello a cui devi por mente è questo, che in materia elettorale le leggi vogliono essere interpretate secondo il loro spirito e non in modo restrittivo.

La decisione che prenderebbe oggi la Camera, in odio alla elezione di Forlì, porterebbe a questa conseguenza; che in un paese dove si pretende che la principale industria sia l'agricoltura, in una Camera in cui si parla sempre dell'agricoltura, si porrebbe il Consiglio superiore dell'agricoltura in condizioni inferiori a quelle fatte pei Consigli delle miniere e dell'igiene. Qui la questione è tutta questa e null'altro che questa.

Il solo motivo per il quale quei Consigli furono ricordati nelle leggi che si sono fatte per le incompatibilità, il solo vero motivo, onorevoli colleghi, è questo: che alcuni membri dei Consigli superiori dell'istruzione, dell'igiene, dei lavori pubblici e delle miniere appartenevano alla Camera quando queste leggi di restrizione si son fatte, e pensarono a provvedere al loro uso mentre si è data la combinazione che non ci fossero allora membri del Consiglio di agricoltura. Verrà occasione di riparare e modificare la legge togliendo l'anomalia che il Consiglio superiore dell'agricoltura non sia parificato agli altri. Ma infrattanto noi dobbiamo e possiamo valerci del nostro dritto di interpretare la legge secondo il suo spirito. Qui ci troviamo in presenza di una elezione che la relazione della Giunta delle elezioni dichiara avvenuta in modo regolarissimo, non sospetta per guisa alcuna di illecite pressioni o di qualsivoglia

altro motivo di irregolarità; uniformiamoci a tutti gli analoghi precedenti che abbiamo avuto.

Io credo che la Camera farebbe molto male se accogliesse le conclusioni della Giunta facendo una eccezione a quello che si è fatto per tutti gli altri casi analoghi in odio alla presente elezione di Forlì.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole vice-presidente della Giunta.

Fili-Astolfone, vice-presidente della Giunta. Io dirò brevissime parole.

Il relatore essendo assente, assumerò io l'incarico di difendere, se pur ne ha bisogno, la relazione della Giunta delle elezioni. Io ammiro la costanza dell'onorevole Manna nel ritornare sopra una questione circa la quale la Camera si pronunciò già una prima volta non dandogli ragione, e sulla quale (mi dispiace di anticipare il verdetto) neppure questa seconda volta avrà una maggiore fortuna. Mi sorprende che si possa sollevare una questione di interpretazione, quando si tratta della lettera della legge, e quando ci sono deliberazioni precedenti. L'onorevole Manna ha dimenticato il caso dell'onorevole De Nava, ed ha parlato dell'onorevole Bertarelli. Il caso dell'onorevole Bertarelli era diverso. Nondimeno, anche per l'onorevole Bertarelli la Giunta aveva proposto l'annullamento, e la Camera votò la convalidazione a scrutinio segreto a maggioranza di un voto solo.

Nè le ragioni addotte dall'onorevole Romanin-Jacur mi pare possano convincere la Camera. In quali condizioni ci troviamo noi? Noi ci troviamo di fronte a condizioni tassative e precise della legge, la quale dice che, quando trattisi di stipendiati dallo Stato, non è possibile l'eleggibilità, ed ammette la sola eccezione per i membri dei Consigli superiori di sanità, delle miniere, e dell'istruzione pubblica. E quando la legge generale stabilisce una eccezione solamente per questi tre Corpi, come si può venir qui a dire che tutte le istituzioni consimili anche sorte per Decreti Reali possono fruire di quella eccezione? Il Consiglio superiore di agricoltura è certamente rispettabile quanto gli altri; ma, per quel che concerne le conseguenze della legge circa l'eleggibilità, i suoi membri, a differenza di quelli degli altri Consigli, non possono essere eletti.

Io non credo di dovere aggiunger altro. Fortunatamente è la legge che chiama i col-

leggi ad un voto che deve essere conforme a questa relazione. E debbo dichiarare che la Giunta, nell'esame di questa elezione, si ispirò a tutto quel sentimento di giustizia che l'ha guidata in ogni sua deliberazione. Essa ha guardato la legge e non le persone. E la legge, dovendo essere applicata rigorosamente, porta alle conclusioni alle quali è venuta la Giunta. Quindi la Camera speriamo deciderà conforme alla nostra deliberazione, non tenendo conto della diversa interpretazione che alcuni colleghi della Camera hanno voluto dare alla legge.

Voci. Ai voti! ai voti!

Presidente. Non essendovi altri oratori iscritti, pongo a partito le conclusioni della Giunta, le quali sono per l'annullamento della elezione del collegio di Forlì, data la ineleggibilità dell'onorevole Pasqui.

Chi approva queste conclusioni è pregato di alzarsi.

(Sono approvate).

Dichiaro vacante il collegio di Forlì.

Svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola sugli effetti giuridici del catasto.

Presidente. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di una proposta di legge del deputato Frola sugli effetti giuridici del catasto.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Frola.

Frola. L'argomento che è compreso nel disegno di legge che ho presentato alla Camera, è troppo noto a questa, perchè io debba dargli ampio svolgimento. Sollevato e discusso nell'occasione della legge per l'ordinamento dell'imposta fondiaria, non fu in quella occasione definito, poichè all'articolo 8 di detta legge si stabiliva che il Governo, entro due anni, avrebbe presentato apposito disegno di legge per regolare gli effetti giuridici del catasto e le conseguenti riforme della legislazione civile. Però, se non fu definito, questo argomento continuò ad essere oggetto di studio per parte del Governo e della Camera. Il Governo se ne occupava, nominando speciali Commissioni perchè vedessero di dettare le norme e di soddisfare l'impegno preso per l'articolo ottavo della legge 1° marzo 1886: e la Camera, sia per mezzo di mozioni, che per mezzo di disegni di legge, richiamava l'attenzione del Governo intorno a questo importante argomento.

La Commissione reale che ebbe incarico di questo studio, formolando speciali disposizioni, presentava fin dal 1889 alcune proposte per determinare gli effetti giuridici del catasto e le conseguenti riforme della legislazione civile. Le conclusioni a cui giunse quella Commissione, di cui era presidente il senatore Cambray-Digny e di cui facevano parte gli onorevoli Messadaglia, Finali, Romanin-Jacur ed altri nostri colleghi, furono in questo senso: che le riforme occorrenti dovessero avere tratto innanzi tutto all'effetto giuridico del catasto in rapporto al possesso, secondariamente agli effetti giuridici del catasto medesimo in rapporto alla proprietà. E fra i disegni di legge d'iniziativa parlamentare mi limiterò ad accennare quello dell'onorevole Luzzati Ippolito, che porta la firma anche di vari onorevoli nostri colleghi; disegno di legge col quale si tende appunto a dare soddisfazione concreta a questi scopi, come precisamente è previsto nell'articolo 8 della legge 1° marzo 1886. Però, se tutti sono d'accordo nella necessità di disposizioni legislative per risolvere alla fine quest'arduo problema; se tutti son d'accordo nel credere che appunto il citato articolo 8 attende tuttora il suo compimento, non tutti consentono nell'estensione da dare a questi effetti giuridici del catasto.

Si dovrà provvedere con una probatorietà assoluta? Si dovrà anche approfittare di questa occasione per modificare profondamente la nostra legislazione civile in argomento? E si dovranno anche mutare in questa occasione i nostri congegni giuridici e finanziari?

Questi furono i quesiti che si fecero tanto nella Commissione reale di cui ho tenuto parola, quanto nei disegni di legge d'iniziativa parlamentare. Però già fino da allora si ammetteva da molti come stabilito che non si dovesse modificare profondamente la legislazione civile, e che ogni disposizione dovesse essere presa in correlazione con la legge del 1° marzo 1886, e colla nostra legislazione civile; e ciò anche per ottenere uno scopo di vantaggio pronto: perchè se si volevano modificare profondamente la legislazione civile sull'argomento e i nostri congegni giuridici e finanziari, non si sarebbe potuto ottenere, in relazione alla legge di perequazione, lo scopo che era voluto dal le-

gislatore quando dettò l'articolo 8 della legge del catasto.

A me sembra che la risoluzione da prendersi sia offerta dalla legge medesima colla quale si dispose il catasto, e che la efficacia giuridica di questo possa solamente derivare dal modo col quale il catasto è stato ordinato ed effettuato.

E come potremmo noi dare effetti giuridici giù gravi e più importanti al catasto, quando le disposizioni della legge per l'ordinamento della imposta fondiaria non sono correlative a questi effetti stessi; e ciò indipendentemente da tutte quelle altre gravi questioni giuridiche che si possono in argomento affacciare e che potranno, a tempo opportuno, essere definite?

Innanzitutto la legge pone come fondamento questo principio: che le operazioni catastali si debbono effettuare non in contraddittorio coi proprietari, ma in contraddittorio coi possessori. Si può anche ricordare che, discutendosi la legge 1° marzo 1886, qualche nostro collega sollevò la questione che tutte le operazioni dovessero farsi in contraddittorio con i proprietari e in contraddittorio coi possessori.

Tale questione fu, però, abbandonata appunto per le difficoltà inerenti alla materia stessa, per la difficoltà soprattutto di valutare il titolo della proprietà e del diritto. E tutte le disposizioni che sono state sancite hanno solo per punto di mira il possesso. Quindi il possesso noi dobbiamo prendere innanzitutto per base nel determinare gli effetti giuridici del catasto.

Il possesso permetterà poi di passare dallo stato di fatto allo stato di diritto, e di ottenere quel risultato che fu sin d'allora previsto dall'onorevole Messedaglia, dall'onorevole Minghetti e dall'onorevole Gerardi nella relazione che avevano presentata alla Camera, quando avvertivano che, accertando le cose come si trovano, si sarebbe passato poi a quella del diritto ed a quella della proprietà. Ma frattanto il possesso solamente in contraddittorio dei possessori essendosi preso a base per le operazioni catastali, gli effetti giuridici del catasto devono avere per riflesso e prendere di mira i possessori quali si trovano stabiliti in relazione alla legge del 1° marzo 1886.

I vantaggi saranno già molti perchè sono note le difficoltà che s'incontrano nel provare

il possesso: ed è perciò che il possesso, in tutte le legislazioni, cominciando da quella romana, fu sempre protetto con speciali disposizioni; ed aggiungeremo così una nuova prova, un nuovo mezzo di prova di più pronta e facile applicazione nella tutela della proprietà.

Molte legislazioni prevedono il fatto del possesso per assurgere a tali disposizioni: mi limito ad accennare alla legislazione Napoletana del 1817, la quale, in una speciale disposizione, contemplava esplicitamente il fatto del possesso e così si esprimeva: «elassi tre mesi, gli estratti del catasto potranno servire di prova nelle questioni di possesso.» E la Commissione francese, che fu nominata per studiare l'importante materia del catasto e per dettare disposizioni legislative che vi si riferissero, così si esprime: «È meglio che anzi tutto badiamo al possesso per evitare tutti quei flagelli della campagna che sono le inevitabili liti e le discussioni intricate relative al possesso.»

Ma non conviene limitarci unicamente al possesso; dopo di esso dobbiamo assurgere gradualmente alla proprietà. Però qui sorge un'altra indagine. Può il catasto essere fin da ora eretto a prova della proprietà, e potrà l'iscrizione in catasto ritenersi come condizione sostanziale della validità del diritto? La risposta è evidente. Data l'attuale legislazione, dato il modo col quale il catasto è formato, noi non possiamo elevare questo a probatorietà assoluta. La nostra legislazione non lo consentirebbe, perchè troppo profonde modificazioni occorrerebbero al nostro diritto civile. Però, decorso un determinato numero di anni senza opposizioni, con determinate formalità, il catasto potrà produrre effetti giuridici di qualche importanza.

In sostanza si tratta di un'iscrizione durata in modo pacifico e pubblico, di una iscrizione fatta in contraddittorio, come prescriviamo, dei possessori o dei loro rappresentanti, di un'iscrizione che deve pure avere qualche effetto. Il passaggio poi dallo stato di fatto allo stato di diritto, è un passaggio già contemplato dalla nostra legislazione civile con l'articolo 2137 del nostro Codice, dove è detto: «Chi acquista in buona fede un immobile o un diritto reale sopra un immobile, in forza di un titolo che sia stato debitamente trascritto e che non sia nullo per difetto di forma, ne compie in suo favore

la prescrizione col decorso di dieci anni dalla data della trascrizione. »

Ora l'iscrizione in catasto fatta con queste speciali e scrupolose formalità, dovrà almeno equivalere alla esistenza del giusto titolo; e dovrà quindi esserle applicabile l'articolo 2137 del Codice civile. Osserverò anche che questa estensione da me già proposta fino dal 1889 quando facevo parte ed ero relatore di quella Commissione reale di cui ho parlato, ha incontrato il plauso di coloro che si occuparono dell'argomento. Lo stesso onorevole Ippolito Luzzatti che ho citato e che non può essere dimenticato, trattandosi di questa materia che ha fatto oggetto dei suoi diligenti studi, così si esprime:

« Le applicazioni dell'articolo 2137 del Codice civile alle operazioni catastali conciliano indubbiamente le esigenze del far presto con quelle dell'accertamento giuridico. Esse esonerano da una necessità, che senza il soccorso di quel disposto di legge sarebbe inevitabile, quella di fondare l'accertamento giuridico sul complicato, costosissimo, disagiata meccanismo dell'esame dei titoli e alle applicazioni dell'articolo 2137 tutte le proprietà vengono assoggettate ad un nuovo titolo di acquisto già ammesso nella legislazione vigente. »

Quindi, essenzialmente due sono le disposizioni comprese nel mio disegno di legge. Decorso un anno dalla pubblica trascrizione del verbale, di cui è cenno nel disegno di legge, si avrà quanto meno una prova del possesso quale risulta dai verbali stessi; decorso due anni si avrà quanto meno l'applicazione dell'articolo 2137 del Codice civile. Spiegato così il concetto principale a cui si informa il mio disegno di legge, è facile venire alla spiegazione degli articoli.

Con l'articolo primo si accenna agli atti che debbono essere pubblicati, affinché ognuno sappia di che si tratta relativamente al possesso suo ed alla sua proprietà; quindi, con l'articolo 1° si stabilisce quali atti debbano essere pubblicati e depositati agli effetti della legge e resi ostensibili a tutti gli interessati: e questi atti sono la mappa, la tavola censuaria, il registro delle partite, e la matricola dei possessori.

Con l'articolo 2 si esplica il modo di portare a conoscenza degli interessati questo fatto nuovo che sorge nell'accertamento di possesso, e si dice che, dopo il deposito di

questi atti, si deve per cura della Commissione censuaria comunale distribuire ad ogni possessore i titoli di proprietà, un estratto del registro delle partite nel quale saranno indicati tutti gli immobili a lui intestati.

È questo il primo rapporto che sorge tra la parte che accerta ed il privato, affinché il privato stesso abbia conoscenza di quanto può erigersi contro di lui, o a di lui favore. È questa una disposizione che ho visto molto bene spiegata nella legislazione applicata alla Alzazia e Lorena, nelle quali provincie si trattava appunto di adattare la legislazione vigente con quella che le era imposta. Ed appunto si è adottata la disposizione che trovasi concretata nell'articolo 2 del mio disegno di legge. Si notifica l'estratto delle partite; e così sorge la contestazione ove debba sorgere, ovvero sorge la quiescenza la quale è nel registro stesso contemplata.

L'articolo 3 prescrive il contraddittorio delle parti per l'esame delle risultanze delle mappe, per le dichiarazioni sul possesso, sulla delimitazione dei beni ai quali tale possesso si estende.

L'articolo 4 spiega il modo e la forma di dette dichiarazioni, ed il verbale, che poi è la sintesi di quanto si è detto, dev'essere notificato ai possessori che non sono comparsi e contro le risultanze dei verbali medesimi sono determinate le norme ed è ammesso il reclamo. Esauriti i reclami, rimane esecutivo il rilevato catastale per quanto riguarda la delimitazione, la terminazione e la intestazione.

Viene, quindi, l'articolo 8, che è appunto in relazione a questa procedura ed ai concetti, che ho svolto intorno al possesso ed alla proprietà.

I successivi articoli contemplan le successive variazioni nelle intestazioni catastali e speciali disposizioni per le rappresentanze degli enti morali.

Presidente. Onorevole Frola, non si dilunghi tanto, perchè credo che non vi saranno difficoltà da parte del ministro.

Frola. Infine la proposta di legge riserva la questione del libro fondiario, in rapporto alle risultanze catastali, ma a me sembra si possa rimandare questa questione, certamente importante, ad una altra occasione, a quando il catasto sia compiuto.

Certamente le operazioni, quali sono contemplate in questa proposta di legge, age-

volano anche la istituzione del libro fondiario. Ho dato rapidamente cenno di tutte le disposizioni, che si contengono in questo disegno di legge. In sostanza, concludendo, questa proposta di legge completa la legge del 1° marzo 1886 nel senso di dare, in qualche parte almeno, esaurimento alle promesse, che il legislatore prese specificatamente con l'articolo 8 della legge medesima. Questa proposta di legge rende, a mio avviso, un poco più vantaggiose ed utili le operazioni catastali, per le quali ogni anno si richiedono ingenti spese facendo in modo che almeno i contribuenti fondiari possano avere un qualche utile dalle spese medesime.

Infine con questa proposta di legge si segna un primo passo nella risoluzione di quelle grandi questioni giuridiche ed economiche che si riferiscono al nuovo ordinamento della proprietà immobiliare richiesto dalle nuove condizioni sociali e dalle nuove esigenze economiche del nostro paese (*Bravo! Bravissimo! - Congratulazioni*).

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. L'argomento al quale si riferisce la proposta di legge dell'onorevole Frola è stato già altre volte dibattuto in questa Camera, e varie proposte di iniziativa parlamentare sono state presentate e prese in considerazione.

L'onorevole Frola ha riassunto i precedenti riguardanti l'importante questione, ed io non li ripeterò certamente.

L'articolo 8 della legge 1° marzo 1886, riservò ad altra legge da presentarsi entro due anni la determinazione degli effetti giuridici del catasto e delle riforme da introdursi a quello scopo nella legislazione civile.

Questa disposizione non ha potuto avere ancora la sua esecuzione per le gravi difficoltà che presenta. Gli studi di autorevoli Commissioni parlamentari e ministeriali e le discrepanze che si sono manifestate in queste Commissioni giustificano in molta parte l'indugio.

Due sono i principali sistemi sulla materia. Il primo tende a lasciare integro, almeno nelle parti essenziali, il regime presente della proprietà fondiaria limitandosi ad emendarlo e completarlo in modo che il catasto costituisca una presunzione della proprietà stessa. Il secondo sistema la rompe con la tradizione, abbandona ciò che un emi-

nente giureconsulto francese chiamò la spiritalità del diritto di proprietà e mira alla istituzione di un libro fondiario che pure in Francia fu chiamato gran libro o registro dello stato civile della proprietà fondiaria e che dovrebbe costituire la prova della proprietà.

Quest'ultimo sistema presenta naturalmente le maggiori difficoltà.

Io credo quindi sia opportuno esaminare la questione da un punto di vista più limitato, più attuabile e più pratico, che nulla d'altronde pregiudica per l'avvenire, studiando il problema sulla base dei criteri ai quali nel suo concetto fondamentale si informa la proposta dell'onorevole Frola, per metterci in condizione di assicurare almeno in parte l'attuazione della disposizione contenuta nell'articolo 8 della legge del 1886 sugli effetti giuridici del catasto.

Colombo-Quattrofati. Facciamo un primo passo.

Finocchiaro-Aprile, ministro di grazia e giustizia. È appunto per queste considerazioni che non ho ragione di oppormi che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Frola. Ho ripreso in esame l'argomento tenuto conto degli studi compiuti su di esso dai miei onorevoli predecessori, e sarò ben lieto se le mie proposte, in tutto o in parte, si incontreranno con quelle che l'onorevole Frola ha svolto alla Camera.

Pur facendo pertanto le consuete e necessarie riserve, ripeto, che aderisco ben volentieri che sia presa in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Frola.

Presidente. Pongo a partito di prendere in considerazione la proposta di legge dell'onorevole Frola, consentita dall'onorevole ministro guardasigilli.

(La Camera approva di prendere in considerazione la proposta di legge del deputato Frola).

Discussione del bilancio delle finanze.

Presidente. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: Stato di previsione delle spese del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99.

Si dia lettura del disegno di legge.

Lucifero, segretario, ne dà lettura. (*Vedi Stampato 4-A*).

Presidente. Dichiaro aperta la discussione generale.

Nessuno chiedendo di parlare e non essendovi alcuno iscritto, passeremo alla discussione dei capitoli con l'avvertenza, così per questo come pei successivi bilanci che quei capitoli sui quali nessuno ha chiesto di parlare s'intenderanno approvati colla semplice lettura.

TITOLO I. *Spesa ordinaria.* — Categoria prima. *Spese effettive.* — *Spese generali di amministrazione.* — Ministero. — Capitolo 1. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 2,201,338.91.

Capitolo 2. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi e agli inservienti straordinari - Retribuzioni per lavori straordinari, lire 117,820.

Capitolo 3. Spese d'ufficio, lire 93,500.

Capitolo 4. Spese di manutenzione e servizio del palazzo delle finanze, lire 46,665.

Intendenze di finanza, uffici esterni del Catasto e dei Canali Cavour. — Capitolo 5. Personale amministrativo e d'ordine dell'Intendenze di finanza, dell'Amministrazione esterna del Catasto e dei canali Cavour (*Spese fisse*), lire 4,030,928.40.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Calvi.

Calvi. Onorevoli colleghi, profitto della discussione del bilancio delle finanze per fare diverse raccomandazioni relative all'amministrazione dei Canali demaniali, all'onorevole ministro delle finanze.

È una questione che abbiamo molte volte discussa e trattata, anche quando il Ministero delle finanze era retto da altri ministri. Il modo con cui il presente organico dei canali demaniali è composto non corrisponde alle esigenze del servizio.

Occorre che gl'ingegneri, i quali debbono essere addetti all'amministrazione di questi canali, dipendano direttamente dal Ministero delle finanze e non da altri dicasteri.

Presentemente gl'ingegneri addetti ai canali demaniali dipendono dal Ministero dei lavori pubblici e da ciò derivano molti inconvenienti. Spesso si prendono ingegneri abilissimi in materia di costruzione ferroviaria e si mettono alla direzione di un canale dove diversa è la materia e il lavoro da esplicare, dimodochè da buoni ingegneri ferroviari veniamo ad avere pessimi ingegneri idraulici.

È quindi necessario che si modifichi in tale parte l'organico, che il Ministero delle

finanze abbia alla sua esclusiva dipendenza un personale d'ingegneri esclusivamente destinato a questo ramo così importante della amministrazione che e per gli studi fatti e per la lunga pratica siano veri specialisti nella materia idraulica e non si ripetano gli inconvenienti che si verificarono fin qui, essendo frequente il caso che ingegneri che per tutta la loro vita furono sempre addetti ad altri servizi siano posti alla direzione dei canali al quale servizio essi stessi si sentono inadatti, e non ostante il loro massimo buon volere la loro opera anzichè di vantaggio è di danno tanto all'erario quanto all'utente.

In secondo luogo prendo occasione da questo capitolo per ritornare sull'antica questione della modificazione del regolamento presente e della tariffa per le acque. Mentre da tanto tempo si predica la necessità di decentrare, in questo antiquato regolamento tutto si accentra, al punto che l'amministratore non può fare il più piccolo contratto, senza ricorrere all'autorità superiore, al Ministero, con danno gravissimo non solo dell'agricoltura, ma altresì dell'erario.

Ebbi occasione ancora l'altro ieri a Torino, di conferire con l'amministratore generale dei canali a proposito di una domanda di acqua pressochè inutile al Demanio, fatta da un esperto agricoltore che voleva condurre l'acqua stessa ad un suo fondo inferiore su cui poteva essere utilizzata e che naturalmente essendo acqua incerta non poteva esser presa al prezzo di tariffa per l'acqua a bocca tassata; per tale concessione a rinnovarsi annualmente offriva egregia somma, superiore a quella che la finanza ricava oggidì — le quali concessioni sempre si son fatte per il passato dall'antico amministratore direttamente. — Ebbene, il nuovo amministratore, non ostante ritenesse vantaggiosa la cosa per l'Erario — non ostante credesse che vi fosse necessità di provvedere con sollecitudine, non credette di poter accettare la domanda accordando all'agricoltore che la chiedeva l'acqua stessa.

Egli mi mostrò il regolamento antico che ancor oggi regola tal servizio ed io dovetti convincermi di ciò che mi pareva impossibile; è così che all'amministratore generale di una così vasta azienda, il cui precipuo scopo è quello di concedere l'acqua all'agricoltore od industriale che ne ha bisogno, quando il bisogno vi è anche per queste piccole questioni di concessioni d'acqua, è fatto

obbligo ricorrere al Ministero e di avere prima il suo assenso.

Ora noi tutti sappiamo quanto tempo occorra al Ministero per sbrigare una pratica anche di piccolo momento; perciò, onorevoli colleghi, comprenderete bene il tempo che l'utente deve attendere per vedere assecondata una dimanda che convenendo anche all'Erario potrebbe esser accolta.

Sarei quindi lieto se l'onorevole ministro volesse con sollecitudine rivolgere la sua attenzione a questo importante oggetto e studiare se, come furono demandati ai prefetti ed agli intendenti di finanza alcuni poteri che prima spettavano al Ministero, non fosse il caso di deferire, anche all'amministratore generale dei canali, a quella persona che gode, e meritamente, della sua fiducia, alcune di quelle facoltà che oggi sono di competenza dell'amministrazione centrale ed in modo speciale quelle di fare concessioni di acqua anche a prezzi diversi di quelli per la bocca tassata portati dalla tariffa, quando ciò fosse comodo e vantaggioso all'Erario ed all'agricoltura.

Così rimarrebbero in parte scongiurati gli inconvenienti che si verificano oggidì dannosi a tutti.

Infatti l'acqua può occorrere oggi, non domani, e, se all'amministratore generale manca la facoltà di concederla, si ha un doppio danno; danno all'agricoltura perchè non la può usufruire in quel tempo in cui ad essa abbisogna, danno all'Erario perchè questo non percepirà il corrispettivo dell'acqua oggetto della concessione.

Anche altre modificazioni occorrerebbero, sia relativamente al prezzo dell'acqua, sia relativamente al famoso articolo 16 del regolamento. L'acqua è troppo cara e, stante il prezzo elevato, non può con danno della economia nazionale, essere utilizzata per tutti i fondi a cui potrebbe servire aumentandone la produzione; l'articolo 16 poi sanziona una patente ingiustizia, un assurdo; giacchè stabilisce il principio che l'utente delle acque demaniali debba pagare l'acqua anche per quel tempo in cui ne fu privo. Ora questa, ripeto, è un' iniquità che non si riscontra che nella tariffa per le acque demaniali perchè non si è mai sentito che colui che non dà la cosa che vendette debba pretenderne il prezzo. È vero che colui che ha chiesta l'acqua e non l'ha avuta per quindici giorni, potrebbe ri-

fiutarla e rinunciare la concessione. Ma come si può pretendere che l'utente che ha fatto tutti i lavori per una determinata coltivazione, che non è più in tempo a farne altra, si valga di tale facoltà? La speranza anche lontana che il raccolto pur scarso si avrà, l'impossibilità di altra coltura l'obbligherà a non valersi di tale sua facoltà e chinare il capo alla ingiustizia stabilita da tale disposizione regolamentare. È quindi necessario che anche in proposito il ministro provveda in modo corrispondente all'equità. So bene che il mio amico, onorevole Carcano, mentre è tenero tutore degl'interessi dell'Erario, è amoroso tutore anche degl'interessi dell'agricoltura; ma di questo suo amore all'agricoltura sin qui noi non abbiamo avuto che prove platoniche, mentre è desiderio di chi lavora i campi di avere da lui prove sensibili. Modifichi, dunque, una buona volta il regolamento e la tariffa vigente e, mentre non avrà fatto il male dell'Erario, avrà fatto il bene del contribuente e dell'agricoltura.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. L'onorevole Calvi, a proposito dell'Amministrazione dei canali demaniali e specialmente del canale Cavour, ha trattato due questioni, certo, degnissime di considerazione. Della prima di esse, posso dichiararmi completamente edotto, anche perchè il collega Calvi cortesemente me ne ha parlato e scritto. Io trovo giuste le fatte osservazioni, e l'onorevole Calvi ben sa come da parte del Ministero delle finanze non solo non vi sieno difficoltà, ma anzi il desiderio di concentrare l'Amministrazione di questi canali in modo che il personale addetto sia tutto da esso dipendente. Oggi, invece, come l'onorevole Calvi ha osservato, il personale tecnico è fornito dal Genio civile dipendente dal Ministero dei lavori pubblici. È da tempo che stiamo facendo pratiche per ottenere il passaggio di questo personale, o meglio perchè invece degli ingegneri del Genio civile siano impiegati, all'uopo, quelli degli uffici tecnici finanziari. Non c'è che una difficoltà, che non da me, ma dalla Commissione del bilancio può essere eliminata; mancano cioè negli stanziamenti del Ministero delle finanze i mezzi per pagare questo personale. Anche recentemente io scrissi al collega dei lavori pubblici pregandolo di voler consentire che nei bilanci dei due Ministeri sia combinata

una nota di variazione, in modo da levare dall'uno la somma occorrente per questo personale ed aggiungerla all'altro.

Io spero che queste mie considerazioni soddisferanno il collega onorevole Calvi pel primo punto da lui trattato. Quanto al secondo, cioè a quello che verte sul regolamento e sulla tariffa delle acque demaniali, io devo dichiarare che non avendo avuto la fortuna di esserne stato intrattenuto prima dal cortese collega, non mi trovo così informato da potergli dare spiegazioni esaurienti. Lo posso solo assicurare che con tutto l'impegno esaminerò la questione, e studierò se e quali modificazioni convenga introdurre nel regolamento e nella tariffa predette.

Mi permetta però l'onorevole collega una semplice osservazione sull'ultima sua considerazione, dalla quale la Camera potrebbe esser tratta a dubitare, che l'Amministrazione finanziaria sia veramente feroce contro gli utenti di acque demaniali. Ora io non scendo a casi particolari, ma ho la convinzione di poter in massima dimostrare che ciò non è; mentre invece gli interessati si dichiarano ben contenti se i canali sono amministrati dal demanio e non da privati. E quando le acque erano nelle mani di privati, furono gli utenti medesimi che fecero le più vive istanze perchè passassero allo Stato; ed anche recentemente, quando a nome di Società inglesi si offrivano milioni per comperarle, piovvero subito le istanze degli utenti perchè questo non avvenisse, sapendo essi bene che in confronto dell'Amministrazione dello Stato avrebbero sempre trovato un trattamento meno vantaggioso.

Spero quindi che anche l'onorevole Calvi vorrà ammettere come da questi fatti sembri esclusa assolutamente l'esistenza di asprezze eccessive da parte dell'Amministrazione.

In ogni modo, però, soggiungo e concludo, che se eccessivi rigorismi ci fossero, se difetti esistessero nei capitolati, nel regolamento o nelle disposizioni della tariffa, non mancherò di esaminare se e come convenga rimediarvi.

Calvi. Chiedo di parlare.

Presidente. Non si può parlare due volte sopra un capitolo. Il capitolo 5 è approvato.

Calvi. Io sono sempre ubbidiente, e mi seggo. (*Bene! — Ilarità.*)

Presidente. Capitolo 6. Assegni agli ufficiali d'ordine della classe transitoria a complemento della retribuzione che avevano nella

qualità di scrivani straordinari e paghe ai diurnisti avventizi ed agli inservienti straordinari - Retribuzioni per lavori straordinari, lire 195,420.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfonso Marescalchi.

Marescalchi Alfonso. Prendo occasione da questo capitolo per fare una calda raccomandazione a prò di una classe di impiegati straordinari che non è stata curata nell'ultimo provvedimento preso a favore degli straordinari delle intendenze di finanza. Voglio alludere a quegli scrivani straordinari che prestano servizio per l'amministrazione del Fondo culto nelle intendenze di finanza. Istituita per gli scrivani la classe transitoria di ufficiali d'ordine, molti di essi accettarono il collocamento in pianta stabile, altri lo rifiutarono: fra quelli che lo avrebbero accettato ma non furono ammessi, sono appunto gli scrivani del Fondo pel culto.

Ora non so perchè si debba fare una distinzione fra persone che prestano servizio nella medesima amministrazione, cioè nelle intendenze di finanza. Io vorrei che il ministro delle finanze si mettesse d'accordo col suo collega del tesoro.

Carcano, ministro delle finanze. È già fatto.

Marescalchi Alfonso. Allora tanto meglio. Ringrazio.

Carcano, ministro delle finanze. Ho il piacere di dichiarare al collega Marescalchi, che il suo desiderio è già esaudito, perchè è in corso un provvedimento col collega del tesoro per colmare questa lacuna.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni rimane approvato il capitolo 6.

Capitolo 7. Spese d'ufficio (*Spese fisse e variabili*), lire 315,000.

Capitolo 8. Fitto di locali non demaniali (*Spese fisse*), lire 112,924.

Uffici tecnici di finanza. — Capitolo 9. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 878,692. 25.

Capitolo 10. Personale di ruolo ed avventizio pel servizio d'ordine, assegni, compensi e retribuzioni, lire 320,000.

Capitolo 11. Indennità di viaggio e di soggiorno, e compensi al personale tecnico di ruolo e straordinario, lire 513,000.

Capitolo 12. Spese d'ufficio, materiali, mobili, riscaldamento locali e trasporti, 36,000 lire.

Capitolo 13. Fitto di locali non demaniali ad uso degli uffici tecnici (*Spese fisse*), lire 19,000.

Amministrazione per la formazione del catasto.

— Capitolo 14. Personale tecnico di ruolo dell'amministrazione catastale (*Spese fisse*), lire 800,749.14.

Capitolo 15. Spesa pel Consiglio superiore dei lavori geodetici, lire 500.

Capitolo 16. Spesa occorrente per la formazione del nuovo catasto (leggi 4 gennaio 1880 e 1° marzo 1886, nn. 5222 e 3682) (*Spesa obbligatoria*), lire 4,870,000.

Capitolo 17. Spese per gratificazioni e remunerazioni straordinarie e per sussidi al personale dell'amministrazione centrale ed esterna del catasto, lire 8,000.

Capitolo 18. Fitto di locali ad uso delle ispezioni compartimentali del catasto (*Spese fisse*), lire 20,000.

Servizi diversi. — Capitolo 19. Indennità di viaggio e di soggiorno agli impiegati in missione, lire 80,000.

Capitolo 20. Indennità di tramutamento agli impiegati ed al personale di basso servizio, lire 120,000.

Capitolo 21. Sussidi ad impiegati invalidi già appartenenti all'amministrazione delle finanze e loro superstiti, lire 135,000.

Capitolo 22. Trasporti di registri, stampe, mobili ed altro per conto dell'amministrazione finanziaria, lire 23,400.

Capitolo 23. Telegrammi da spedirsi all'estero (*Spesa obbligatoria*), lire 2,000.

Capitolo 24. Spese postali (*Spesa d'ordine*), lire 23,000.

Capitolo 25. Stampe di testo, registri e stampati per gli uffici centrali, provinciali ed esecutivi finanziari: carta e cartoni per involgere e formare scatole per i tabacchi lavorati, registri pel giuoco del lotto, lire 1.031,900.

Capitolo 26. Provvista di carta e di oggetti vari di cancelleria per l'amministrazione centrale, lire 37,000.

Capitolo 27. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), lire 137.35.

Capitolo 28. Sussidi ad impiegati di ruolo e straordinari, agli uscieri ed al personale

di basso servizio in attività di funzioni, lire 40,000.

Capitolo 29. Spese casuali, lire 50,000.

Debito vitalizio. — Capitolo 30. Pensioni ordinarie (*Spese fisse*), lire 12,558,000.

Capitolo 31. Indennità per una sola volta, invece di pensioni, ai termini degli articoli 3, 83 e 103 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari approvato col Regio Decreto 21 febbraio 1895, n. 70, ed altri assegni congeneri legalmente dovuti. (*Spesa obbligatoria*), lire 175,000.

Spese per servizi speciali. — *Amministrazione del demanio e delle tasse sugli affari.* — *Servizi diversi del demanio e delle tasse sugli affari.* — Capitolo 32. Personale di ruolo. (*Spese fisse*), lire 1,577,048.50.

Capitolo 33. Stipendi ed assegni al personale addetto alle proprietà immobiliari del demanio (*Spese fisse*), lire 63,068.

Capitolo 34. Spese di personale per speciali gestioni patrimoniali (*Spese fisse*), lire 107,802.

Capitolo 35. Aggio di esazione ai contabili (*Spesa d'ordine*), lire 5,600,000.

Lazzaro. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli.

Lazzaro. Si asserisce un fatto (ed anche il discorso pronunziato ieri dall'onorevole ministro del tesoro vi ha accennato) un fatto che, se si realizzerà, tornerà molto ad onore dell'onorevole Carcano e dell'onorevole Vacchelli: cioè, che il Ministero stia escogitando il modo come rendere meno aspra la riscossione delle imposte. Se sono rose, fioriranno. Io ci spero, perchè ho molta fiducia negli onorevoli Carcano e Vacchelli.

Una delle vere piaghe delle pubbliche amministrazioni, uno dei veri tormenti dei poveri contribuenti, è il sistema di pagare ad aggio i ricevitori del registro e bollo. Che cosa è questo ente ricevitore? È un ente che fa paura ai più coraggiosi fra i contribuenti, specialmente quando si tratta dell'interpretazione di qualcuno di quei tanti articoli che sono contenuti in quella selva selvaggia ed aspra e forte della legge sul registro e bollo.

Il ricevitore, che non è impiegato dello Stato se non in quanto ha la nomina, non è che un residuo dell'antico sistema dei gabellieri del medio evo. Quanto più percepite dal contribuente, tanto più guadagnate di aggio. Se riscuotete 18 guadagnerete 10, se

riscuotete 20 o 100 guadagnerete di più in proporzione. Quindi l'interesse personale del ricevitore è assolutamente in contraddizione coll'interesse del pubblico.

Risponde questo fatto alla civiltà moderna e allo spirito delle nostre leggi? No. Perché, domando io, i ricevitori del registro non sono equiparati agli altri impiegati dello Stato? Per esempio, un ricevitore quando ha davanti a sé un povero contadino o piccolo proprietario, che non conosce le disposizioni della legge sul registro e bollo o sulle successioni (parlo genericamente, non intendo alludere a nessuno in particolare) calcola a modo suo, ed applica quanto più può di tassa, per riscuotere un aggio maggiore dallo Stato.

Ora tutto ciò produce, ed a ragione, un immenso malcontento.

Ma dicono i fiscali, o, per dir meglio, quella scuola fiscale contro la quale, con le mie deboli forze ho sempre combattuto da che sono in questa Camera, (non lo dice né l'onorevole Carcano né l'onorevole Vacchelli e neanche l'onorevole Branca, che vedo qui presente, che sono uomini giusti) dice la scuola fiscale che se si pagano i ricevitori a stipendio fisso, essi saranno di manica larga, e non cureranno più gl'interessi dello Stato. Quindi non deve importare se gli interessi personali dei ricevitori sono contrari alla giustizia ed alla legge, se portano terribili perturbazioni nelle campagne e nelle città: basta che lo Stato incassi più che si può, e tanto più il ricevitore sarà benemerito.

Onorevole Carcano, io non faccio mai proposte in sede di bilancio, ma mi pare che la questione meriti di essere profondamente studiata, e sono certo che se Ella prometterà di studiarla, manterrà la promessa. Sono certo che se diventeranno i ricevitori del registro impiegati dello Stato, pagati a stipendio fisso, forse non si avrà più la contraddizione stridente di questo ufficio con gl'interessi dei contribuenti. Questa contraddizione, è inutile illuderci, è una delle primissime cause del malcontento non solo della classe popolare ma della classe che chiamano della borghesia. Pensate che se questa classe della borghesia un giorno si stancherà, sarà impossibile al Governo di frenarla.

Spero, dunque, che l'onorevole Carcano studierà la questione, e nel futuro bilancio verrà a proporci modificazioni all'organico, di guisa che vengano a figurarvi come impiegati pa-

gati a stipendio fisso tutti i ricevitori del registro, che ora sono pagati ad aggio.

Detto ciò, non ho più nulla da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Io convengo con l'onorevole Lazzaro nel riconoscere l'importanza dell'argomento che egli ha trattato.

Non è questione nuova, e diede già luogo a dispute ed a pubblicazioni sia in Italia che in Francia.

Il sistema de' nostri uffici del registro è di origine francese, ed anche colà le osservazioni, così bene espresse dall'onorevole Lazzaro, attualmente si ripetono. Molti sostengono che il metodo della retribuzione ad aggio sia la causa di tutti i mali lamentati, e che questi cesserebbero se quello si mutasse.

Orbene, io non divido queste rosee speranze, ed il collega Lazzaro si persuaderà con me che la cosa non deve esser così, se porrà mente agli agenti delle imposte, retribuiti nel modo che egli desidera, e pur causa di non infrequenti lagni e litigi.

Io, mentre volentieri assumo l'impegno di proseguire i miei studi su questo argomento, aggiungo però, per obbligo di sincerità, che sento non pochi dubbi sulla difficoltà e gravità della quistione, la quale d'assai si complica quando per bene in essa ci si voglia addentrare.

Bisogna pensar al sistema che si dovrebbe sostituire, tenendo presente, fra l'altro, che il ricevitore del registro, oggi è il liquidatore e l'esattore della tassa.

Io dubito che per diminuire gl'inconvenienti a cui molto giustamente dirige la sua critica l'egregio collega Lazzaro, molte altre cose bisogni ricercare.

Dubito che il numero, forse eccessivo, degli uffici del registro, renda impossibile di mettere a fianco del ricevitore un riscontratore, o, come lo chiamavano nel sistema francese, un *controleur*.

Credo assai difficile poter nella pratica ottenere che il contrasto d'interesse fra l'ufficiale finanziario ed il contribuente, e la conseguente liquidazione della tassa si risolvano in quel modo perfetto che l'onorevole Lazzaro desidera, come lo desidero io pure.

La questione ora sollevata è, del resto, di quelle, per le quali non è facile prendere un impegno, nè esprimere un giudizio. Ed io non

posso che concludere ripetendo la promessa di proseguire i miei studi anche su questo interessante argomento.

Di San Donato. Ed anche sulla diminuzione del numero.

Presidente. Capitolo 36. Compenso per le spese d'ufficio ai conservatori delle ipoteche ed ai ricevitori del registro incaricati del servizio ipotecario (articolo 6, allegato G, legge 8 agosto 1895, n. 486), (*Spesa obbligatoria*), lire 820,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Alfonso Marescalchi.

Marescalchi Alfonso. Dopo la discussione ora avvenuta, promossa molto opportunamente dal collega Lazzaro, del quale accetto pienamente le idee, a me non resta che di far notare uno stato di fatto al ministro, ed è che con questo sistema dell'aggio, oggi abbiamo una quantità innumerevole di impiegati dei ricevitori del registro, che si trovano in condizioni miserrime, obbligati come sono a far essi il servizio che lo Stato richiede dal ricevitore, per il quale si paga così grosso aggio, ed a farlo con una quantità di sacrifici. Il ricevitore, quando vede diminuire il suo aggio, se ne rivale subito su quei poveri impiegati che sono sotto di lui; ed io ho constatato che vi sono di quelli che hanno appena 20 o 25 lire al mese; gente che è obbligata a dare un esame, ed un esame non tanto facile, per entrare a quel posto; e che hanno delle funzioni anche pubbliche, perchè ci sono i commessi gerenti, i quali rappresentano perfino il ricevitore in tribunale.

Ora lo Stato, che richiede a questa gente delle garanzie così importanti, provveda un poco alla loro sorte, anche per una ragione politica, per avere cioè in cotesti uffici degli impiegati, i quali facciano con amore il loro servizio, e non siano tratti a lasciar correre le cose a danno dello Stato. Ora anche sotto questo aspetto, io richiamo l'attenzione del ministro sulla questione proposta molto opportunamente dall'onorevole Lazzaro.

Carcano, ministro delle finanze. Io non ho che da ripetere al collega Marescalchi, le stesse dichiarazioni che ho fatto testè all'onorevole Lazzaro.

Presidente. Il capitolo 36 è approvato.

Capitolo 37. Spese di materiale, personale avventizio, indennità e compensi per le speciali gestioni patrimoniali dell'antico demanio, lire 63,200.

Capitolo 38. Assegni di aspettativa al personale degli ispettori, sotto ispettori e conservatori delle ipoteche, bollatori e contabili demaniali retribuiti ad aggio (*Spese fisse*), lire 24,000.

Capitolo 39. Indennità agli ispettori (*Spese fisse*), lire 250,000.

Capitolo 40. Indennità ai volontari dell'amministrazione demaniale, lire 12,000.

Capitolo 41. Compensi per lavori straordinari tanto per gli impiegati dell'amministrazione centrale, quanto per quelli in Provincia, gratificazioni a guardie di finanza ed agenti della forza pubblica, lire 7,000.

Capitolo 42. Spese di ufficio variabili e materiale, lire 15,000.

Capitolo 43. Spese di coazioni e di liti; risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 1,000,000.

Carmine, relatore. Chiedo di parlare.

Presidente. Ha facoltà di parlare.

Carmine, relatore. Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze, sulle osservazioni fatte nella relazione, a proposito di questo capitolo, ed anche a proposito di altri capitoli di carattere analogo.

Faccio questo richiamo perchè so che accade facilmente, che le osservazioni scritte nella relazione non sieno rilevate durante la discussione, e cadano nel dimenticatoio, come testè è avvenuto della questione dei ricevitori del registro, e della questione dell'aggio ai contabili; questioni che sono trattate nella relazione, mentre quelli che ne hanno parlato, non hanno fatto cenno che anche la Commissione del bilancio aveva preso in esame questi argomenti.

L'osservazione alla quale alludo ora, riguarda l'opportunità di dividere in distinte categorie, le spese che riguardano le liti che intraprende l'Amministrazione finanziaria, dalle spese di risarcimenti, cui l'Amministrazione stessa è obbligata, in conseguenza delle liti che viene a perdere.

L'opportunità di questa divisione mi pare evidente, perchè gioverà al Parlamento di controllare, se tutte le liti che vengono intraprese dall'Amministrazione, siano intraprese dopo maturo studio e con opportunità, perchè dal numero di esse e dalle somme di risarcimento che si sono pagate, si potrà vedere se realmente le cause furono condotte con saggezza e diedero profitto.

Io raccomando all'onorevole ministro di tenere presenti queste raccomandazioni; non desidero da lui una promessa formale, ma soltanto che le mie parole non abbiano da passare inavvertite in avvenire.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Io mi affretto ad assicurare l'onorevole relatore che non mancherò di tener presente anche questa come le altre osservazioni fatte sul bilancio delle finanze.

Mi permetto di aggiungere che la sua osservazione ha un duplice aspetto, uno dirò, formale, e l'altro di merito sostanziale. Quello formale è di dividere il capitolo in due, e su questo non ho nessuna opposizione da fare; è una domanda, di cui si vede evidente la ragione. Ma in quanto al desiderio di dar modo alla Commissione del bilancio di esaminare se l'amministrazione sia abbastanza cauta nell'impegnarsi in liti, io non esito a dire che anche la divisione del capitolo non raggiungerà lo scopo, ed aggiungo che lo stato attuale delle cose è, del resto, già tale da rendere per lo meno superfluo quest'altro riscontro da parte della Commissione del bilancio.

Nessuna lite si può fare se prima non si è sentita l'Avvocatura erariale (la quale è l'ufficio consulente dell'Amministrazione); ma non creda l'onorevole relatore che l'Amministrazione ubbidisca all'Avvocatura e ne segua sempre i pareri e le opinioni, perchè qualche volta accade che invece insiste nelle sue vedute e continua la via, che, a suo avviso, ritiene migliore; anche malgrado l'opinione diversa dell'ufficio consulente.

Questo doppio esame e questa doppia garanzia mi pare siano tali da escludere quel dubbio e quel pericolo, che sono nell'animo del relatore; ma, per di più, mi pare che sia assai difficile alla Commissione del bilancio, esaminare le migliaia di questioni che interessano l'Amministrazione della finanza, passando dall'Amministrazione all'Avvocatura erariale e quindi per la trafila dei tribunali e delle Corti.

In ogni modo, ripeto, non mancherò di tener presenti le osservazioni dell'onorevole relatore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Carmine, relatore. Io non ho inteso di dire

che sia dato mezzo alla Commissione del bilancio di controllare ogni singola causa che si intraprende dall'Amministrazione finanziaria.

Il mio concetto è stato solo questo: che la Giunta del bilancio e tutto il Parlamento possano vedere, confrontando le spese per le liti e le somme risarcite, se queste liti vengono intraprese con troppa facilità.

Presidente. Così resta approvato il capitolo 43.

Capitolo 44. Compra e riparazioni di mobili, acquisto di casse-forti per gli uffici esecutivi demaniali e spese relative, 46,000 lire.

Capitolo 45. Spese per trasporti di valori bollati, di registri e di stampe, e per la bollatura, imballaggio e spedizione della carta bollata e per retribuzione ai bollatori diurnisti del servizio del bollo straordinario (*Spesa obbligatoria*), lire 83,000.

Capitolo 46. Restituzione e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 3,380,000.

Capitolo 47. Restituzione di tasse sul pubblico insegnamento e di quote di tasse universitarie d'iscrizione da versarsi nelle casse dell'Università per essere corrisposte ai privati insegnanti, giusta l'articolo 13 del regio decreto 22 ottobre 1885, n. 3443 (*Spesa d'ordine*), lire 650,000.

Capitolo 48. Contribuzioni fondiarie sui beni dell'antico demanio - Imposta erariale, sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 4,350,000.

Capitolo 49. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria di miglioramento delle proprietà demaniali, lire 850,000.

Capitolo 50. Spese di amministrazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali patrimoniali dell'antico demanio (*Spesa obbligatoria*), lire 320,000.

Capitolo 51. Annualità e prestazioni diverse (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 3,155,000.

Capitolo 52. Spese di materiale, compensi e indennità ed altre spese per la tassa sulla circolazione dei velocipedi, lire 70,000.

Capitolo 53. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 306,130.

Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour). — **Capitolo 54.** Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 80,976.67.

Capitolo 55. Spese d'ufficio e di materiale, indennità di missione ed assistenza ai lavori

- Sussidi al personale di ruolo e mercedi a quello avventizio, lire 35,000.

Capitolo 56. Restituzioni di somme indebitamente percepite e rimborsi per risarcimenti di danni (*Spesa d'ordine*), lire 53,500.

Capitolo 57. Opere di manutenzione ordinaria e straordinaria (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Goia. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha la facoltà.

Goia. Ho chiesto di parlare per rivolgere raccomandazioni all'onorevole ministro delle finanze, relativamente alle opere di manutenzione ordinarie e straordinarie del Canale Cavour.

Già nell'anno scorso furono fatte lagnanze per il modo con cui vengono riparati molti degli edifici importanti che servono a questo Canale ed alla irrigazione. Avvennero tanto nel 1897, quanto in quest'anno, gravi rotture negli edifici, per le quali l'acqua è venuta a mancare con sommo detrimento per la coltivazione. Nello scorso anno il Governo fu obbligato, dietro le insistenti domande giuste, fondate, dei danneggiati, a dare un compenso, che in definitiva poi si ridusse ad una cosa molto irrisoria per opera di chi aveva l'amministrazione dei canali demaniali. Ad ogni modo le lagnanze furono vive appunto per il modo con cui vengono fatte le riparazioni e viene curata la manutenzione di questi edifici, poichè non si è sempre certi che l'acqua, così vantaggiosa e necessaria per l'agricoltura, venga ad essere erogata, mentre i poveri coltivatori, i poveri utenti, sono messi nella condizione di dover pagare l'acqua anche quando non è somministrata.

Quindi rinnovo la preghiera perchè l'onorevole ministro voglia provvedere acciocchè questi inconvenienti, che si lamentarono per il passato, non abbiano a verificarsi più per l'avvenire.

Un'altra raccomandazione rivolgo all'onorevole ministro delle finanze a questo riguardo, ed è che da qualche tempo si lamenta da chi imprende la costruzione delle opere di manutenzione per il servizio dei canali, che non vengano pagati a tempo debito i relativi compensi. La legge di contabilità dello Stato, che regola questi appalti, prescrive i modi e i termini del pagamento: questi termini scadono e i pagamenti non vengono fatti. Se di uno di questi appaltatori che nello scorso anno fu costretto a ricorrere ai Tribunali ed

ottenne sentenza contro l'Amministrazione dei canali demaniali per avere il pagamento delle somme che erano dovute e che da tempo non si corrispondevano; somme rilevanti le quali portavano un danno all'appaltatore, in quantochè non prendeva gli interessi. Questo inconveniente si è verificato anche ultimamente e so che lo stesso imprenditore ha già fatto istanza, perchè, se non gli viene pagato quanto gli è dovuto, sarà costretto di nuovo a ricorrere all'autorità giudiziaria. È un inconveniente gravissimo che deve essere rimosso e che non deve rinnovarsi. Quindi prego l'onorevole ministro delle finanze di prendere al riguardo gli opportuni provvedimenti.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Io spero che l'onorevole Goia vorrà esser pago della dichiarazione, che non mancherò di tener conto del suo desiderio e di curare che l'amministrazione finanziaria riesca ad evitare gli inconvenienti, a cui egli ha accennato, sia per la buona esecuzione di queste opere di manutenzione, sia per il puntuale pagamento degli impegni contratti.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, rimane approvato il capitolo 57.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Pascolato a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Pascolato. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge di iniziativa parlamentare per la concessione di una lotteria a favore della Società « Dante Alighieri. »

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione del bilancio delle finanze.

Presidente. Capitolo n. 58. Fitti, canoni ed annualità passive (*Spese fisse*), lire 23,600.

Capitolo 59. Spese per imposte e sovrimeposte (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), 262,000 lire.

Capitolo n. 60. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 20,000.

Capitolo 61. Aggio agli esattori delle imposte dirette sulla riscossione delle entrate (*Spesa d'ordine*), lire 12,000.

Asse ecclesiastico. — Capitolo 62. Stipendi ed assegni al personale assunto per la sorveglianza dei beni e compensi per lavori straordinari (*Spese fisse*), lire 31,000.

Capitolo 63. Spese di amministrazione, lire 60,000.

Capitolo 64. Spesa occorrente per tasse di arginatura, tasse speciali, maggiori utenti, fosse, strade comunali, per bonifica ed altro di natura consorziale, lire 7,500.

Capitolo 65. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (*Spese fisse ed obbligatorie*), lire 200,000.

Capitolo 66. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*) lire 200,000.

Capitolo 67. Contribuzioni fondiari - Imposta erariale e sovrimposta provinciale e comunale (*Spesa obbligatoria e d'ordine*) 500,000 lire.

Capitolo 68. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 69. Personale di ruolo degli ispettori e delle agenzie delle imposte dirette e del catasto (*Spese fisse*), lire 3,470,203. 25.

Su questo capitolo ha facoltà di parlare l'onorevole Schiratti.

Schiratti. A me preme richiamare l'attenzione dell'onorevole ministro delle finanze su questo capitolo che in ordine al personale degli ispettori e delle agenzie delle imposte reca la non indifferente cifra di circa tre milioni e mezzo, e mi preme di richiamare la sua attenzione specialmente sulla ingerenza eccessiva che in molti luoghi, a parer mio, intendono esercitare ed esercitano gli ispettori sopra gli agenti delle tasse.

Per gli accertamenti dei redditi soggetti a ricchezza mobile, l'operazione più delicata a cui sono chiamati gli agenti è quella di procurarsi i dati sui quali costituire la cifra imponibile; e questi debbono desumerli dai municipi, da dati di fatto ed anche da persone disinteressate che possono recare il loro illuminato giudizio sui redditi di Tizio, di Caio e di Sempronio.

Ora avviene spesso che anche dopo ottenuti i dati, si comunica al contribuente un accertamento che appare a prima vista esagerato; avviene eziandio che nelle trattative

di accomodamento, che sono anche raccomandate dal Ministero, soventi l'agente delle imposte dica: « Io sarei contento anche di transigere, ma ho l'ordine dall'ispettore di star fermo su questa cifra. »

Non si conoscono mai i dati speciali che possono avere gli ispettori, perchè essi non danno conto dell'opera loro, ma certo devono essere meno autentici di quelli degli agenti che stando sul sito sono in grado di meglio conoscere uomini e cose. Così l'ispettore certe volte si oppone ad ogni transazione alla quale pur l'agente consentirebbe.

E quando le Giunte comunali e mandamentali accertano un reddito inferiore a quello richiesto, l'agente è costretto a dichiarare tante volte che deve ricorrere alla provinciale perchè così vuole l'ispettore che esige accertamento maggiore.

Ora sta bene che gli ispettori vigilino in ogni parte il buon andamento delle agenzie affinché non si facciano soprusi o parzialità; ma certamente l'azione irresponsabile degli ispettori medesimi dinanzi alle Giunte mandamentali ed anche alla Giunta provinciale, per me non è cosa logica, nè razionale, ma credo rappresenti una inframmettenza, che la legge non autorizza ed il Ministero non deve permettere. Io so che in parecchie questioni, e come sa l'onorevole ministro alcune di esse sono assai gravi, taluni agenti delle imposte sono stati costretti a ricorrere alle Commissioni provinciali ed anche alla centrale, pur essendo convinti della non tassabilità del supposto reddito, o di una tassabilità discreta, e ciò perchè così volle l'ispettore, nonostante che essi avessero la coscienza di non poter fissare dati accertamenti.

Ora io desidero che il ministro delle finanze mi dichiari qui francamente, com'è sua abitudine, quali sono i mandati precisi degli ispettori sull'operato degli agenti delle imposte, perchè se io consento che gli agenti delle imposte possano sostenere i loro accertamenti dinanzi alle varie Commissioni, non posso ammettere che altro agente irresponsabile, come è l'ispettore, possa modificare le cifre accertate dall'agente del luogo, e soprattutto quelle ritenute giuste e vere dalle Commissioni comunali, mandamentali e provinciali, in confronto del contribuente. Tale ingerenza illecita, ed in ogni modo eccessiva, mi par meritevole di esame e di provvedimenti da parte del ministro delle finanze, per evi-

denti ragioni di equità e di giustizia, non disgiunte forse anche da quelle politiche.

Non si deve infatti confondere l'opera degli agenti locali e responsabili con quella di coloro che debbono soltanto ispezionare se le cose vadano regolarmente, e che non debbono occuparsi del merito di questioni che raramente conoscono più di quello che possa esserne informato l'agente locale, perchè se trattasi di questioni di ordine generale, già vi si provvede con circolari che ogni anno vengono a fornire volumi.

Confido quindi nell'opera dell'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. L'onorevole Schiratti ha rilevato degli inconvenienti che purtroppo si verificano ogni volta che si rinnova l'accertamento o la revisione dei redditi di ricchezza mobile. Io comprendo che molti di codesti inconvenienti potranno essere eliminati soltanto da una riforma radicale, quale mi auguro che sia quella presentata ieri dall'onorevole Carcano; giacchè fin quando il presente congegno durerà, invano ricorremo al ministro per provvedimenti atti a mitigare: il congegno s'imporrà con tutte le sue durezze e le sue inumanità.

Noi abbiamo avuto l'anno passato un fatto assai eloquente. Il ministro annunciò di voler usare la maggiore mitezza temperata ai principî della maggiore giustizia. Dissi allora al ministro, che combattevo col mio voto, (era l'onorevole Branca) e lo dico anche adesso che credevo sinceramente alle sue parole; ma accadde che, pure essendo l'intendimento del ministro conforme alle sue parole, giammai nell'accertamento dell'imposta si usò un sistema di decorticazione più spietato e più barbaro di quello che dovemmo deplorare. È vero che i maldicenti, ed è inutile che io dica che io non ero fra costoro, trovarono la ragione di ciò nel fatto, che mentre l'onorevole Branca aveva dato gli ordini annunciati, qualcun altro nelle medesime sfere aveva dato ordini opposti.

Io ero tanto lontano dal possedere i segreti del Ministero passato, come sono lontano dal potere avere i segreti di qualunque Ministero, onde non so se la cosa fosse vera, ma credo che fosse probabile, ed in qualsiasi ipotesi domando: come potè l'ordine disumano impartito da coloro che erano a fianco del ministro, mentre questi predicava pace e tranquillità, arrivare agli agenti delle im-

poste? Per mezzo degli ispettori. Venni allora alla Camera e chiesi all'onorevole Branca la spiegazione della stridente contraddizione. Egli mi disse di non saperne nulla, ed io gli credetti e gli credo ancora.

Non sapeva e non poteva saper nulla perchè tra lui e gli agenti dell'imposte c'erano gl'ispettori.

Ora questi ispettori sono una specie di araba fenice: « che ci sia ognun lo dice, ove stia nessun lo sa. » (*Bravo!*)

Noi tutti quanti vorremmo raggiungerli per metterli di fronte alle miserie del nostro paese, per far loro comprendere la verità delle cose, ma essi si nascondono tra i vari ingranaggi della burocrazia, onde è impossibile vederli.

Ci troviamo, e dico *ci troviamo* perchè io sono, sebbene il più piccolo, un contribuente d'Italia, ci troviamo alle prese cogli agenti delle imposte, che rappresentano nel mondo finanziario quello che le guardie di pubblica sicurezza rappresentano nel mondo politico. Costoro debbono far sentire la parola della legge e della giustizia, pur essendo persuasi che quello che essi dicono non è nè la parola della legge, nè la parola della giustizia, ma invece la prepotenza del Governo, che si nasconde dietro le spalle degli ispettori.

Dico perciò all'onorevole ministro: ascolti la parola dell'onorevole Schiratti, di lui che ha saputo rivolgergliela con tono così seducente! (*Si ride*); l'ascolti, e se mai nel disegno di legge, che ha ripresentato, non avesse messa una qualche disposizione al riguardo, lo completi, rendendolo degno di lei e dell'Amministrazione alla quale Ella appartiene.

Io ho perduto l'abitudine di dire che ho fiducia nel Ministero, perchè sono stato quasi sempre deputato di opposizione, ma questa volta, lo dico sinceramente, ho fiducia nell'onorevole Carcano, come nel Ministero, al quale egli appartiene. Mi auguro che questa fiducia non debba soltanto essere ispirata dal criterio politico, ma possa essere un giorno o l'altro giustificata da me innanzi al paese, dicendo: ho avuto fiducia in loro, ma se la sono meritata dinanzi alla mia coscienza. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. L'onorevole

Schiratti disse di attendere da me una dichiarazione franca, ed io mi affretto a corrispondere al suo desiderio; chè non sarà mai la franchezza, a farmi difetto. È bene, però, che ci intendiamo.

A me non possono che riuscire molto gradite tutte le osservazioni sui vari rami di questa multiforme amministrazione delle finanze, e graditissime mi riuscirono quelle fatte or ora dai deputati Schiratti e Vischi.

Ma per quanto riflette particolarmente la definizione dei poteri e della azione degli ispettori, io non posso lasciar passare senza qualche riserva quello, che è stato detto dagli onorevoli colleghi.

L'onorevole Schiratti afferma che essi esercitano una ingerenza illecita ed eccessiva.

Schiratti. Molto.

Carcano, ministro delle finanze. Ebbene, io mi permetto di dire che la nozione del mandato degli ispettori non è perfettamente compresa.

Sécondo me, l'ispettore deve esercitare un'azione integratrice dell'opera dell'agente; quindi non pone in essere una ingerenza illecita ed eccessiva se all'agente dà indirizzo ed istruzioni. Nel fatto, narrato dall'onorevole Schiratti, vi ha un solo punto ove egli ha piena ragione.

È scorretto che un agente dica al contribuente, non esser quella l'opinione sua, ma dell'ispettore, perchè l'ufficio deve essere impersonale.

Qualunque funzionario non deve mai parlare in nome suo o di altra persona, ma in nome dell'amministrazione. Detto questo, che mi parve necessario, credo sia anzi da desiderare un'azione degli ispettori sollecita, continua, efficace.

Non posso poi che condividere l'altro desiderio dell'onorevole Schiratti, che nei rapporti fra contribuenti e agenzie vi sia sempre quella equanimità, quella cortesia di modi, quella paziente ricerca dei fatti e della verità che possano condurre ad un accertamento equo e giusto, da non parere eccessivo nè aspro ai contribuenti.

L'onorevole Vischi cercò poi di suggerirmi intorno al disegno di legge per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile. Siccome quel disegno di legge è alle stampe, e domani o al più tardi doman l'altro, spero, sarà distribuito, avremo tempo di poterne discutere.

Credo che queste mie osservazioni possano parere esaurienti.

Presidenete. Con queste osservazioni resta approvato questo capitolo.

Capitolo n. 70. Indennità agli ispettori ed al personale di ruolo delle agenzie per giri d'ufficio, per reggenze ed altre missioni compiute nell'interesse del servizio delle imposte dirette e del catasto, lire 210,000.

Capitolo n. 71. Indennità fisse per spese di cancelleria assegnate agli ispettori com-partimentali ed alle agenzie delle imposte dirette e compenso per eventuali maggiori spese d'ufficio (*Spese fisse*), lire 133,400.

Capitolo n. 72. Mercede agli amanuensi e retribuzioni al personale avventizio assunto in servizio delle agenzie per lavori diversi eventuali ed a cottimo, lire 470,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Vischi.

Vischi. Vorrei rivolgere al ministro una parola di raccomandazione a favore di una classe molto infelice ma non piccola, perchè di più che cinquecento persone, cioè dei diurnisti nelle agenzie delle imposte.

Dico subito, che non domando nè aumenti di mercede nè miglioramento di condizione finanziaria, perchè, dico francamente, per quanto mi interessi sempre la condizione degli umili, mi interessa di più combattere tutto quello che possa aumentare la piaga della impiegomania in Italia. Anzi aggiungo che mentre ieri ascoltai con grande compiacimento le dichiarazioni fatte dall'onorevole ministro del tesoro, di volere cioè aumentare taluni stanziamenti (compiacimento derivante dal fatto che io ho sempre deplorato che per raggiungere un pareggio fittizio di bilancio si riducessero gli stanziamenti per correggerli con moltissime leggine di eccedenza), ebbi un timore, che, cioè, tale aumento di stanziamenti non debba essere in qualche parte assorbito dalle esigenze sempre crescenti e sempre insaziabili della burocrazia. Mi auguro che l'onorevole Carcano vorrà rimaner tetragono contro simili esigenze e vorrà mantenere quel sistema iniziato con mano ferma, anzi dura, dall'onorevole Boselli, e completato dall'onorevole Branca, ed impedire, assolutamente impedire, che di straforo possano entrare sotto un titolo qualsiasi impiegati straordinari. È bene che agli impieghi si arrivi per concorso e vi arrivino i meritevoli: diversamente quello che risentirà più il peso della censura sarà

il sistema parlamentare, perchè si crederà che qualche cosa fu concessuta all'influenza dei deputati.

Detto questo, ripeto che non domando aumento di mercede a favore degli umili impiegati, dei quali mi occupo; non domando ammissione di altri impiegati straordinari; ma, poichè avete voluto impedire che entrino nell'Amministrazione altri straordinari (ed io benedico alla legge del 1896) domando che definate la posizione di tutti quegli impiegati che, avventizi o straordinari, già si trovano alla dipendenza dell'Amministrazione dello Stato.

L'onorevole Branca, col suo decreto 23 giugno 1897, cercò di sistemare la posizione di un gran numero di costoro, ma credè lasciare in disparte quelli dei quali mi occupo, cioè i diurnisti presso le Agenzie delle imposte.

Pregherei l'onorevole ministro di vedere se non sia il caso di richiamare in vigore le disposizioni dei decreti del 1870 e 1871, le quali permettevano l'ammissione dei migliori di cotesti impiegati, di quelli più meritevoli, o per anzianità, o per prova eccellente fatta, o per qualch'altro titolo, e così ammetterli per l'avvenire all'esame di volontari nell'amministrazione delle imposte, e consentir loro di aspirare al grado di aiuto agente, e via dicendo.

Prima poteva essere pericoloso questo sistema, perchè erano molti gl'impiegati straordinari nell'amministrazione, e poteva accadere che entrassero per la finestra moltissimi senza titoli per aspirare ai gradi superiori. Ora che abbiamo chiusa ermeticamente la porta in faccia a tutti gli aspiranti ad impieghi straordinari, richiami in onore, come dicevo, onorevole ministro, i ricordati decreti, affinchè i migliori possano aprirsi una via di benessere e rendere degli utili servizi all'amministrazione, servizi che essi già rendono, servizi che l'amministrazione ha potuto già apprezzare; perchè, non c'illudiamo, sono costoro che sostengono una gran parte dei noiosissimi ed odiosi impegni nelle agenzie, sono essi che conoscono tutto il congegno e tutto l'andamento dell'ufficio.

Confido che l'onorevole Carcano vorrà prendere in benevola considerazione questa mia preghiera, e che qualora la troverà, come io la reputo, utile all'amministrazione, be-

nefica agli individui dei quali mi occupo, vorrà provvedere in conformità.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro.

Carcano, ministro delle finanze. Io sono lieto di potere questa volta dare all'onorevole Vischi una risposta, che dovrà parergli soddisfacente.

Nella prima parte del suo discorso egli ha richiamato la mia attenzione a favore degli ammanuensi straordinari delle agenzie. Ora, io qui mi limito a dichiarare che ho riconosciuto la scarsezza dello stanziamento, e, benchè non sia molto facile nel largheggiare e chiedere maggiori spese alla Camera, nel bilancio 98-99 l'onorevole Vischi troverà la domanda di aumento di una ventina di mila lire su questo capitolo a favore di quegli ammanuensi, pei quali egli ha parlato.

Quanto alla seconda parte del suo discorso, io altro non ho da rispondere se non che non è nei miei intendimenti aumentare il numero degli impiegati; poichè, se ci sono dei miglioramenti da fare nell'andamento dei servizi, secondo il mio modo di vedere, ciò dovrà mirare sempre allo scopo di semplificarli escludendo il bisogno di aumento di impiegati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. Prendo occasione dalla discussione di questo capitolo per rammentare all'onorevole ministro Carcano una preghiera, già fattagli, a favore di altri impiegati del suo Ministero, umili sì, ma meritevoli di considerazione, quali sono gl'inservienti straordinari.

L'onorevole ministro, che ha fatto tanta benevola accoglienza alle istanze di questi poveri impiegati, rammenti la loro triste condizione; ed io sono sicuro che egli, che ha studiato con tanto amore i legittimi interessi di tutti i suoi subordinati, vorrà ricordarsi di mettere in ruolo, appena potrà, questi inservienti straordinari, la cui disgraziata situazione ha toccato il suo cuore e chiamata l'attenzione della sua mente. Sono sicuro, ripeto, che egli vorrà tener conto di questa mia raccomandazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Dichiaro al collega Santini che io non ho dimenticata la

questione che egli ha ora rammentata alla Camera, e credo che essa potrà avere una prossima soluzione, poichè sono in corso degli studi in proposito.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 72.

Capitolo 73. Rimunerazioni per lavori straordinari pel servizio delle imposte dirette eseguiti dal personale centrale e provinciale alla dipendenza della Direzione generale, lire 7,500.

Capitolo 74. Acquisto, riparazione e trasporto di mobili e registri in servizio delle agenzie delle imposte dirette, ed altre minute spese occorrenti per il servizio delle agenzie stesse, lire 40,000.

Capitolo 75. Anticipazioni delle spese occorrenti per la interinale gestione delle esattorie vacanti nel quinquennio 1898-1902 - Articolo 58 del regolamento sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 237 (*Spesa obbligatoria*), lire 4,000.

Capitolo 76. Anticipazione delle spese occorrenti per l'esecuzione di ufficio delle volture catastali - Articolo 6 del testo unico delle leggi sulla conservazione del catasto ed articolo 62 del regolamento relativo (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 77. Spese di accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati e spese per notificazione di avvisi riguardanti il servizio delle imposte dirette e del catasto (*Spesa obbligatoria*), lire 106,760.

Capitolo 78. Spese d'indole amministrativa riflettenti la conservazione del catasto presso le agenzie delle imposte dirette, lire 20,000.

Capitolo 79. Prezzo di beni immobili espropriati ai debitori morosi d'imposte e devoluti allo Stato in forza dell'articolo 54 del testo unico delle leggi sulla riscossione delle imposte dirette 23 giugno 1897, n. 236 (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 80. Spese di coazioni e di liti (*Spesa obbligatoria*), lire 60,000.

Capitolo 81. Spese per le Commissioni di prima istanza delle imposte dirette (*Spesa obbligatoria*), lire 540,000.

Capitolo 82. Decimo dell'addizionale 2 per cento per spese di distribuzione destinato alle spese per le Commissioni provinciali (*Spesa d'ordine*), lire 200,000.

Capitolo 83. Restituzioni e rimborsi (*Spesa d'ordine*), lire 10,900,000.

Capitolo 84. Fitto di locali per le agenzie delle imposte dirette (*Spese fisse*), lire 204,134.26.

Amministrazione delle gabelle. — Spese generali.
Capitolo 85. Soldi, soprassoldi e indennità giornaliera d'ospedale per la guardia di finanza, lire 14,615,608.

Capitolo 86. Assegni ed indennità di giro, di alloggio, di servizio volante ed altre per le guardie di finanza, lire 1,270,000.

Capitolo 87. Indennità di tramutamento, di missione per la guardia di finanza, lire 420,000.

Capitolo 88. Sussidi e gratificazioni alla guardia di finanza, agli impiegati, agenti ed operai dell'Amministrazione delle gabelle e sussidi ai loro superstiti, lire 35,000

Capitolo 89. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, lire 30,000.

Capitolo 90. Casermaggio, spese di materiale, lume e fuoco ed altre spese per la guardia di finanza, lire 883,500.

Capitolo 91. Costruzione, riparazione, manutenzione ed esercizio dei battelli di proprietà dello Stato e fitto di battelli privati per la sorveglianza finanziaria, lire 500,000.

Capitolo 92. Laboratori chimici delle gabelle - Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 78,290.

Capitolo 93. Spese di materiale - Assegni, compensi e indennità al personale - Acquisto di pubblicazioni scientifiche ed altre spese pei laboratori chimici delle gabelle, lire 40,000.

Capitolo 94. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi interessi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 95. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti doganali ed altri scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 96. Rimborso ai Ministeri della guerra e della marina per la spesa del mantenimento delle guardie di finanza incorporate nella compagnia di disciplina o detenute nel carcere militare (*Spesa obbligatoria*), lire 110,000.

Capitolo 97. Fitto di locali in servizio della guardia di finanza (*Spese fisse*), lire 550,000.

Tasse di fabbricazione. — Capitolo 98. Paghe al personale subalterno (*Spese fisse*), lire 445,500.

Capitolo 99. Indennità di viaggio e di soggiorno, competenze ai membri delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (*Spesa obbligatoria*), lire 360,000.

Capitolo 100. Aggio agli esattori, ai ricevitori provinciali ed ai contabili incaricati della riscossione ed indennità ai ricevitori del registro per la vendita delle marche da applicarsi agli involucri dei fiammiferi (*Spesa d'ordine*), lire 90,000.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Cottafavi.

Cottafavi. Richiamo l'attenzione del ministro sopra un grave inconveniente. Le marche per le scatolette dei fiammiferi non si rilasciano che dai ricevitori provinciali; cosicchè tutti i fabbricanti che risiedono nei piccoli centri dovendo portarsi fino al capoluogo di provincia, specie se si tratta di territori montuosi, sono costretti ad intraprendere viaggi numerosi con ingente spesa, e, durante la stagione invernale, anche con gravissimo incomodo.

Pregherei quindi il ministro di dare disposizioni affinché, come si vendono i francobolli e i generi di privativa per mezzo degli appositi incaricati e degli ufficiali postali, anche nei sub-centri e capoluoghi di mandamento si adotti il medesimo sistema anche per le marche in discorso. Si dirà che c'è di mezzo una questione di aggio; ora io credo che i servizi pubblici debbano esser fatti nell'interesse del pubblico e non degli ufficiali addetti alla finanza. È una cosa strana che, per esempio, piccoli industriali, e posso citare quelli di Rubiera frazione del mio collegio, siano costretti a portarsi lontano parecchi chilometri per acquistare un piccolo numero di marche! Si è domandato che le marchette fossero spedite agli uffici postali per posta assicurata pagando la relativa spesa; ma si è sempre dal ministro delle finanze risposto negativamente.

Credo che anche questo accentramento di capoluogo di provincia torni a danno della stessa amministrazione finanziaria. D'altra parte il lasciare che queste piccole industrie che alimentano piccoli paesi, si debbano

estinguere, torna di grave danno ai paesi stessi.

Raccomando quindi al ministro di studiare un provvedimento in proposito. Non domandiamo riforme grandiose; ma queste piccole riforme, che tolgono certe vessazioni, rendono più simpatico e benefico il funzionamento dei pubblici servizi. (*Bene!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. Dichiaro al collega Cottafavi che terrò nel maggior conto le osservazioni da lui fatte. Non conosco il fatto specifico cui egli allude. Posso però dichiarargli che, non soltanto per la tassa dei fiammiferi, ma per qualsiasi altra, il mio indirizzo è di renderne comodo al contribuente il pagamento. (*Parità*). Quindi, sia per questo caso, sia per altri che ho sott'occhio, non mancherò di disporre (e per alcuni ho già disposto) che chi deve pagare abbia almeno la comodità di pagare col minor disturbo possibile. (*Parità*).

Presidente. Con ciò il capitolo 100 s'intende approvato nello stanziamento proposto.

Capitolo 101. Restituzione di tasse di fabbricazione indebitamente percepite; restituzione della tassa sullo spirito impiegato nella preparazione dei vini tipici e dei liquori esportati, sulla birra, sulle acque gassose esportate, e restituzione della tassa sull'acido acetico adoperato nelle industrie (*Spesa d'ordine*), lire 1,600,000.

Capitolo 102. Acquisto, costruzione e manutenzione di strumenti, acquisto di materiale per il suggellamento di meccanismi, mercedi agli operai avventizi per applicazioni e riparazioni di misuratori, ed altre spese relative alle tasse di fabbricazione, lire 458,000.

Capitolo 103. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 1,000.

Dogane. — Capitolo 104. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 3,333,221.32.

Capitolo 105. Spese di ufficio ed indennità (*Spese fisse*), lire 90,000.

Capitolo 106. Compenso agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte, ed indennità agli impiegati doganali destinati a prestare servizio presso le dogane internazionali situate sul territorio estero ed in località disagiate, lire 115,000.

Capitolo 107. Assegni ai traduttori addetti all'ufficio di legislazione e statistica delle

dogane istituito col Regio Decreto 28 luglio 1883, n. 1555 (serie 3ª), e compensi per traduzioni straordinarie occorrenti all'Amministrazione - Compensi per la compilazione delle statistiche periodiche del commercio, delle tasse di fabbricazione e di quelle annuali del movimento commerciale e della navigazione eseguita in via straordinaria dagli impiegati degli uffici finanziari di Provincia e da quelli dell'Amministrazione centrale, lire 15,000.

Capitolo 108. Costruzione di caselli doganali ed acquisto del materiale; riparazione e manutenzione dei locali e del materiale delle dogane, lire 175,600.

Capitolo 109. Tasse postali per versamenti, trasporto di fondi e indennità ai proprietari di merci avariate nei depositi doganali (*Spesa obbligatoria*), lire 32,000.

Capitolo 110. Spese pel collegio dei periti, indennità e compensi per lavori straordinari ed altre spese di servizio, lire 62,000.

Capitolo 111. Acquisto di libri e abbonamento a pubblicazioni periodiche e a giornali italiani e forestieri e spese per la loro conservazione, lire 7,000.

Capitolo 112. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (*Spesa d'ordine*), lire 1,500,000.

Capitolo 113. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 100,000.

Dazio di consumo. — Capitolo 113 bis. Restituzione di diritti indebitamente esatti anteriormente al 1° gennaio 1896, e spese per la vigilanza sulla riscossione del dazio consumo affidato ai Comuni, esclusi quelli di Roma e Napoli; lavori e pubblicazioni statistiche, indennità di viaggio e di soggiorno, competenze delle Commissioni e compensi per lavori straordinari (Leggi 8 agosto 1895, n. 484, e 14 luglio 1898, n. 302), lire 12,000.

Amministrazione delle privative. — *Spese generali.* — Capitolo 114. Personale di ruolo degli ispettori centrali delle privative (*Spese fisse*), lire 34.352. 50.

Capitolo 115. Sussidi e gratificazioni agli impiegati, agenti ed operai, ex-impiegati, ex-agenti ed ex operai dell'amministrazione delle privative, e sussidi ai loro superstiti, lire 30,000.

Capitolo 116. Premi e spese per la scoperta e repressione del contrabbando, lire 25,000.

Capitolo 117. Spese di giustizia per liti civili sostenute per propria difesa e per condanna verso la parte avversaria, compresi in-

teressi giudiziari, risarcimenti ed altri accessori (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 118. Spese di giustizia penale - Quote di riparto agli agenti scopritori delle contravvenzioni sul prodotto delle stesse - Indennità a testimoni e periti - Spese di trasporto ed altre comprese fra le spese processuali da anticiparsi dall'erario (*Spesa obbligatoria*), lire 80,000.

Servizio del lotto. — Capitolo 119. Personale di ruolo (*Spese fisse*), lire 571.055.36.

Capitolo 120. Spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 17,400.

Capitolo 121. Spese per le estrazioni, indennità, illuminazione, retribuzione per lavori straordinari e vestiario per gl'inservienti, lire 71,960.

Capitolo 122. Spese di materiale, macchine, trasporti ed altre, lire 15,000.

Capitolo 123. Mercedi per la verifica e pel collaudo e spese per il trasporto e per l'imbalsaggio dei bollettari del lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 29,000.

Capitolo 124. Aggio d'esazione (*Spesa d'ordine*), lire 5,215,000.

Capitolo 125. Vincite al lotto (*Spesa obbligatoria*), lire 31,700,000.

Capitolo 126. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 18,960.

Tabacchi. — Capitolo 127. Personale di ruolo delle coltivazioni dei tabacchi (*Spese fisse*), lire 398,872.50.

Capitolo 128. Personale di ruolo delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spese fisse*), lire 953,126.75.

Capitolo 129. Indennità di tramutamento, di giro e di disagiata residenza al personale dell'amministrazione esterna dei tabacchi - Indennità di viaggio e di soggiorno per le missioni degli impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, agenti subalterni e operai pel servizio dei tabacchi, lire 90,000.

Capitolo 130. Paghe agli operai delle manifatture e dei magazzini dei tabacchi greggi (*Spesa obbligatoria*), lire 7,310,000.

Su questo capitolo, ha facoltà di parlare l'onorevole Marescalchi.

Marescalchi Alfonso. Su questo capitolo non farò che una semplice raccomandazione al ministro: quella, cioè, che voglia riprendere in esame la questione della pensione agli operai delle manifatture dei tabacchi; pen-

sione, che già godono gli operai dei laboratori pirotecnici. Oggi questi operai delle manifatture dei tabacchi, quando sono giunti ad una certa età, godono di un assegno di valetudinarietà. L'onorevole predecessore dell'amico Carcano, l'onorevole Branca (e gliene deve esser resa molta lode), aumentò quest'assegno così da renderlo abbastanza utile a questi poveri operai che, raggiunto il servizio di 50, e perfino di 60 anni, non hanno altro modo di vivere. Ma è difficile che possano conseguirlo: perchè è difficile che possano dimostrare d'essere nelle condizioni volute dai regolamenti; mentre la pensione soddisfarebbe molto meglio alle loro misere condizioni. Ora io prego il ministro di studiare di nuovo la questione. E, se egli non vuole accogliere il sistema della pensione, credo che ci sarebbe un sistema ancora più moderno, trattandosi di un'industria, quello della partecipazione al profitto. Ad ogni modo, sia l'uno o l'altro il sistema che egli voglia adottare, lo prego di aver presente questa mia raccomandazione, e di tenerne quel conto che, nella sua equità, crederà del caso.

Carcano, ministro delle finanze. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Carcano, ministro delle finanze. L'onorevole Marescalchi può star sicuro che terrò nel maggior conto la sua raccomandazione; ma egli deve aver già avvertito che la questione da lui accennata è molto grave, e concerne non soltanto il ministro delle finanze, ma anche quello del tesoro; quindi, relativamente ad essa, io non posso prendere altro impegno, che quello di continuare gli studi.

Presidente. Così rimane approvato il capitolo 130.

Capitolo 131. Paghe agli operai ed al personale in servizio temporaneo delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 300,000.

Capitolo 132. Sussidio da versarsi alla cassa di previdenza per pensioni agli operai delle manifatture, *per memoria*.

Capitolo 133. Compensi ad impiegati dell'amministrazione centrale e provinciale, ad agenti subalterni, ad operai, alle guardie di finanza aventi le funzioni di verificatori straordinari e ad altri per lavori straordinari, per studi e prestazioni di opera in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 30,000.

Capitolo 134. Premi d'incoraggiamento ai coltivatori dei tabacchi, *per memoria*.

Capitolo 135. Spese inerenti al servizio delle coltivazioni sperimentali, per acquisto, riparazioni e trasporto di mobili, macchine ed utensili; fitto di terreni e di locali, indennità, mercede agli operai ed altre, lire 50,000.

Capitolo 136. Compra di tabacchi, lavori di bottaio e facchinaggi: spese per informazioni e missioni all'estero nello interesse dell'acquisto e della coltivazione dei tabacchi; spese per campionamento, perizie, cernita e condizionamento dei tabacchi (*Spesa obbligatoria*), lire 25,000,000.

Capitolo 137. Spese per l'agenzia governativa a New-York per l'acquisto dei tabacchi d'America, lire 50,000.

Capitolo 138. Trasporto di tabacchi e di materiali diversi (*Spesa obbligatoria*), 995,000 lire.

Capitolo 139. Acquisto di materiali diversi per uso delle manifatture, dei magazzini dei tabacchi greggi e degli uffici delle coltivazioni (*Spesa obbligatoria*), lire 1,330,000.

Capitolo 140. Manutenzione, adattamento e miglioramento dei fabbricati in servizio dell'azienda dei tabacchi, lire 150,000.

Capitolo 141. Spese d'ufficio e di materiali di ufficio per le coltivazioni, pei magazzini dei tabacchi greggi e per le manifatture; acquisto di libri, abbonamenti a pubblicazioni periodiche e spese per traduzioni occorrenti all'amministrazione centrale, lire 95,000.

Capitolo 142. Fitto di locali di proprietà privata per uso degli uffici delle coltivazioni, dei magazzini dei tabacchi greggi e delle manifatture (*Spese fisse*), lire 95,000.

Salì. — **Capitolo 143.** Stipendi agli impiegati delle saline (*Spese fisse*), lire 82,615.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Giunti, sul capitolo 143.

Giunti. Debbo fare all'onorevole ministro delle finanze due brevi raccomandazioni, riguardanti la salina di Lungro. L'onorevole ministro conosce molto meglio di me la grande importanza che ha questa salina, sia per la quantità della produzione, sia per la qualità del sale, che è il migliore che vi sia in Italia, e forse in Europa.

Carcano, ministro delle finanze. È vero.

Giunti. Questo sale è ricchissimo di cloruro di sodio, e perciò viene adoperato di preferenza dai salumai e fabbricanti di carni

salate, i quali, anche nell'Alta Italia, in Lombardia, lo hanno sperimentato, ottenendone ottimi risultati. Ma la produzione di questo sale è molto scarsa perchè le condizioni del bilancio non permettono che la si estenda maggiormente, costando meno la produzione del sale marino.

Ora io mi permetto di far notare all'onorevole ministro che, per lo meno per le Province meridionali, bisognerebbe estendere maggiormente il consumo del sale di Lungro, perchè si tratta degli interessi di un'intera regione, cioè di tutta la provincia di Cosenza ed anche in parte di quella di Catanzaro.

Secondo le informazioni che ho ricevuto, sembra che le miniere di sale marino, quella di Comacchio, quella di Venezia e quella di Cervia diano un prodotto molto scarso. Quindi la Salina *Margherita di Savoia* deve mandare una quantità maggiore di sale nell'Alta Italia, riservandone una quantità minore per l'Italia Meridionale.

Pregherei perciò l'onorevole ministro di vedere se ci sia modo di aumentare la produzione del sale di Lungro, tenendo presenti queste condizioni di fatto.

Un'altra raccomandazione debbo pur fare, che riguarda gli operai di codesta salina. Questi operai sono scarsamente retribuiti, perchè ve ne sono di quelli che percepiscono appena ottanta centesimi al giorno, e ve ne sono molti che hanno numerosa famiglia. Taluni di essi sono applicati ad un lavoro enormemente faticoso, perchè debbono trasportare il sale sulle spalle dalle profondità della miniera, fino al punto dove trovasi un elevatore meccanico, il quale arriva solo alla profondità di 100 o 110 metri, mentre le gallerie di escavazione sono molto più profonde, perchè discendono a più di 150 metri. Quindi gli operai per un'altezza di più di 50 metri debbono salire per un pendio ripidissimo con forti carichi sulle spalle. Prego perciò l'onorevole ministro di tenere presenti queste mie raccomandazioni e di vedere se si possa migliorare la condizione di questi infelicissimi operai.

Tra questi operai ve ne sono di età molto avanzata, e che, pervenuti a 60 o 70 anni vengono licenziati. Per essi non vi è nessuna legge che provveda, o con pensione o con altro, al loro sostentamento. Si dà loro una indennità che arriva soltanto a 20 o 30 cen-

tesimi al giorno. Ora io domando all'onorevole ministro se sia giusto che un povero uomo, dopo aver consumata intera la vita nel lavoro per lo Stato, debba poi morir di fame nella sua vecchiaia; perchè 20 o 30 centesimi non bastano neanche per comprare il pane.

Sono queste le osservazioni che io volevo rivolgere all'onorevole ministro delle finanze. Aggiungo che non è questione di bilancio; è questione di umanità. ed io la raccomando al suo cuore.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carcano.

Carcano, ministro delle finanze. L'onorevole Giunti è molto bene informato della questione che ha trattato, ed io non posso che confermare quel che egli disse intorno ai pregi della salina di Langro. Sta in fatto che quel sale è migliore del sal-marino; come sta di fatto che è anche più costoso. Quanto alle condizioni attuali posso anche confermare, non per farmene un merito, perchè lo dico per necessità di cose, che quest'anno la salina di Lungro avrà molto lavoro, perchè la stagione non è stata favorevole alla produzione del sal-marino.

Quanto poi all'altra raccomandazione che egli mi fece, riguardante il trattamento degli operai in attività di servizio ed il trattamento degli inabili al lavoro, io non mancherò di studiare la questione, per vedere se non sia il caso di prendere qualche provvedimento.

Presidente. Rimane così approvato il capitolo 143.

Capitolo 144. Paghe agli operai delle saline (*Spesa obbligatoria*) lire 500,000.

Capitolo 145. Indennità ai rivenditori dei sali (*Spesa d'ordine*), lire 1,260,000.

Capitolo 146. Spese d'ufficio ed indennità agli impiegati destinati a prestare servizio in località malsane, lire 13,500.

Capitolo 147. Acquisto, riparazioni e manutenzione del materiale in servizio delle saline, compra del combustibile e della carta per l'impacchettamento del sale raffinato (*Spesa obbligatoria*) lire 250,000.

Capitolo 148. Compra dei sali, (*Spesa obbligatoria*) lire 1,600,000.

Capitolo 149. Trasporto di sali e di materiali diversi e facchinaggi interni nei magazzini di deposito (*Spesa obbligatoria*), lire 1,380,000.

Capitolo 150. Spese diverse per servizio delle saline comprese quelle per le indennità di trasferte e compensi per lavori straordinari, lire 42,000.

Capitolo 151. Spese di produzione, di acquisto e di trasporto delle sostanze per la adulterazione del sale che si vende a prezzo di eccezione per uso della pastorizia, dell'agricoltura e delle industrie, e spese di mano d'opera per prepararlo (*Spesa obbligatoria*), lire 72,000.

Capitolo 152. Spese per otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (*Spesa obbligatoria*), lire 15,000.

Capitolo 153. Restituzione della tassa sul sale impiegato nella salagione delle carni, del burro e dei formaggi che si esportano all'estero — Articolo 15 della legge 6 luglio 1883, n. 1445 (*Spesa d'ordine*), lire 170,000.

Tabacchi e sali. — Spese promiscue. — Capitolo 154. Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi (*Spese fisse*), lire 244,238. 33.

Capitolo 154 bis. Indennità ai magazzinieri di deposito dei sali e tabacchi, per spese di scritturazione (*Spese fisse*), lire 10,000.

Capitolo 155. Aggio a titolo di stipendio ai magazzinieri di vendita dei sali e tabacchi e compenso ai reggenti provvisori dei magazzini stessi (*Spesa d'ordine*), lire 935,000.

Capitolo 156. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per pesatura, facchinaggio, spese di ufficio (*Spese fisse*), lire 80,500.

Capitolo 157. Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali e tabacchi per disagiata residenza: spese per visite sanitarie, compensi agli impiegati ed agenti incaricati di disimpegnare le funzioni di magazziniere e di ufficiali ai riscontri e retribuzioni per lavori straordinari, lire 10,000.

Capitolo 158. Indennità di trasferimento e di missione per servizio dei magazzini di deposito e di vendita dei sali e tabacchi, lire 14,000.

Capitolo 159. Indennità ai magazzinieri di vendita e spacciatori all'ingrosso dei sali e tabacchi a titolo di spesa di esercizio e di trasporto dei generi; e rimborso al Ministero delle poste e dei telegrafi della spesa derivante dall'esenzione di tassa sui vaglia postali per i versamenti dei funzionari stessi (*Spesa d'ordine*), lire 3,450,000.

Capitolo 160. Acquisto, trasporto e riparazione dei mobili; spese per pesatura dei sali e piombatura dei sacchi per trasporto del sale fra i vari depositi; per verificazioni dei tabacchi, per distruzione del sale sterro, per imposta sui fabbricati, per manutenzione e riparazione ai locali dei magazzini e per spese di condotta d'acqua, lire 20,000.

Capitolo 161. Restituzione di canoni di rivendite indebitamente percetti (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 162. Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 162,000.

TITOLO II. *Spese straordinaria. Categoria prima. Spese affettive. — Spese generali di amministrazione — Servizi diversi. —* Capitolo 163. Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo (*Spese fisse*), lire 277,922.90.

Capitolo 163 bis. Assegni di disponibilità (*Spese fisse*), lire 8,000.

Capitolo 164. Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione a favore del personale (*Spese fisse*), lire 107,790.

Capitolo 165. Indennità ai volontari degli uffici finanziari direttivi delle imposte dirette, delle dogane e dell'amministrazione esterna dei tabacchi, giusta l'articolo 63 del regolamento approvato col Regio Decreto 29 agosto 1897, n. 512, lire 135,140.

Spese per servizi speciali — Amministrazione del Demanio e delle tasse sugli affari — Servizi diversi del Demanio e delle tasse sugli affari. —

Capitolo 166. Acquisti eventuali di stabili, lire 30,000.

Capitolo 167. Prezzo dei beni immobili espropriati ai debitori morosi di imposte e devoluti al Demanio in forza dell'articolo 54 del testo unico della legge 23 giugno 1897, n. 236 (*Spesa obbligatoria*), lire 30,000.

Capitolo 168. Pagamento al comune di Casigliari delle somme portate dalla sentenza della Corte di appello di Roma 26 maggio 1891, lire 701,857, 10.

Capitolo 168 bis. Onere a carico del Demanio per le eventuali deficienze della Cassa dei giubilati annessa al R. Teatro San Carlo di Napoli durante l'esercizio finanziario 1898-99, lire 28,800.

Capitolo 169. Spese inerenti alla vendita dei beni ed all'attuazione della legge sull'Asse ecclesiastico, lire 9,000.

Capitolo 170. Spese di coazioni, di liti, risarcimenti ed altri accessori dipendenti

dalla vendita di beni - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 50,000.

Capitolo 171. Assegni agli investiti di benefici di Regio patronato - Asse ecclesiastico (*Spese fisse*), lire 60,000.

Capitolo 172. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (*Spesa d'ordine*), lire 180,000.

Beni delle Confraternite romane. — Capitolo 173. Spese di indemanamento e di amministrazione dei beni delle Confraternite romane, di cui all'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980, lire 30,000.

Capitolo 174. Spese per imposte ed oneri afficienti i beni delle Confraternite romane state indemanate in esequimento dell'articolo 11 della legge 20 luglio 1890, n. 6980 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 60,000.

Capitolo 175. Somme riscosse al netto dei pagamenti per la gestione dal 1° settembre 1896 dei beni appresi alle Confraternite romane, da pagarsi dal Demanio alla Congregazione di carità di Roma, in esecuzione della legge 30 luglio 1896, n. 343 (*Spesa obbligatoria e d'ordine*), lire 90,000.

Amministrazione delle imposte dirette e della conservazione del catasto. — Capitolo 176. Aggió ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (*Spesa d'ordine*), lire 5,000.

Capitolo 177. Spese di liti ed altre diverse di stralcio pel servizio del macinato (*Spesa obbligatoria*), lire 3,000.

Capitolo 178. Rimborsi e restituzioni di tassa sul macinato (*Spesa d'ordine*), lire 1,500.

Capitolo 178 bis. Spese diverse occorrenti per il riappalto delle esattorie pel quinquennio 1898-1902 (*Spesa d'ordine*), lire 6,000.

Amminitrazione delle Gabelle. — Capitolo 179. Ampliamento della tettoia doganale sulla banchina del Sacramento in Napoli, 22,000 lire.

Capitolo 180. Lavori di ampliamento della caserma delle guardie di finanza in Canal-muro (Udine), lire 11,500.

Capitolo 181. Costruzione di un pozzo artesiano per le guardie di finanza a Porto Tagliamento (Udine), lire 3,000.

Capitolo 182. Costruzione di una caserma ad uso della guardia di finanza a Foce Piave (Venezia), lire 12,000.

Capitolo 182 bis. Lavori per la costruzione del pontile di approdo doganale al porto di

Buso e per la riparazione del simile pontile a Porto Lignano (Udine), lire 19,000.

Capitolo 182 ter. Lavori per la definitiva sistemazione del laboratorio chimico centrale, lire 1,000.

Amministrazione delle private. — Capitolo 183. Assegni e sussidi mensili di licenziamento agli operai delle manifatture dei tabacchi, lire 220,000.

Categoria terza. — *Movimento di capitali.* — *Estinzione di debiti.* — Capitolo 184. Affrancazioni di annualità e restituzione di capitali passivi - Asse ecclesiastico (*Spesa obbligatoria*), lire 71,200.

Capitolo 185. Rimborsi di capitali ed affrancazioni di prestazioni perpetue dovuti dalle finanze dello Stato (*Spesa obbligatoria*), lire 46,200.

Partite che si compensano nell'entrata. — Capitolo 186. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni e dall'affrancazione di annue prestazioni appartenenti ad enti amministrati, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (*Spesa d'ordine*), lire 37,000.

Capitolo 187. Restituzione di depositi per adire agli incanti, per spese d'asta, tasse, ecc., eseguiti negli uffici esecutivi demaniali (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 187 bis. Prodotto del taglio dei boschi ex-ademprivili, da corrispondersi alla Cassa ademprivile istituita colla legge 2 agosto 1897, n. 382 (*Spesa d'ordine per memoria*).

Categoria quarta. — *Partite di giro. Servizi diversi.* Capitolo 188. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative, lire 1,782,340. 38.

Dazio di consumo. — *Comune di Napoli.* Capitolo 189. Canone dovuto al comune di Napoli per effetto dell'articolo 5 della legge 14 maggio 1881, n. 198, dell'articolo 11 della legge 15 gennaio 1885, numero 2892, e dell'articolo 2 della legge 28 giugno 1892, numero 298, lire 11,500,000.

Capitolo 190. Personale per la riscossione del dazio, lire 1,072,433. 32.

Capitolo 191. Stipendio ed indennità al personale fuori ruolo, lire 5,760

Capitolo 192. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio, lire 700.

Capitolo 193. Assegni ed indennità per spese di ufficio, di giro, di alloggio, di disgiata residenza ed altre, lire 47,320.

Capitolo 194. Casermaggio, fornitura di acqua potabile e riscaldamento dei locali per la guardia di finanza, lire 31,000.

Capitolo 195. Spese di manutenzione della cinta daziaria, di illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 75,000.

Capitolo 196. Acquisti, riparazioni e trasporto del materiale, lire 8,000.

Capitolo 197. Restituzione di diritti indebitamente esatti, lire 15,000.

Capitolo 198. Fitto di locali per gli uffici e le caserme, lire 25,000.

Comune di Roma. — Capitolo 199. Canone dovuto al comune di Roma per effetto degli articoli 6 e 7 della legge 20 luglio 1890, numero 6980 (serie 3ª), lire 14,000,000.

Capitolo 200. Personale per la riscossione del dazio, lire 985,033. 30.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Santini.

Santini. L'onorevole Carcano, nel breve tempo del suo ministero, ha già portato il suo studio assiduo, anche sul personale, meno alto della amministrazione finanziaria, e lo ha anche rivolto, e mi è gradito dovere dargliene lode, sui personali del dazio consumo di Roma e di Napoli, che sono alle dipendenze del Governo. Le condizioni miserrime di questo personale sono note al ministro Carcano il quale, a differenza di altri, che l'hanno preceduto, non solamente non fece loro l'affronto di considerarli immeritevoli di considerazione, ma accolse il loro desideratum con quell'amore, che è dovere di ogni uomo di Stato, conscio come anche i più piccoli ingranaggi e i più umili servono al regolare funzionamento della macchina dello Stato. Le aspirazioni degli impiegati daziarii di Roma e di Napoli sono così modeste che l'onorevole ministro, equamente apprezzandole, diede affidamenti benevoli, che sono certo, nei limiti del possibile, egli manterrà. Queste raccomandazioni io sottopongo nuovamente alla considerazione del ministro, specialmente per quel che riguarda la nomenclatura che cioè, invece di chiamarsi commessi abbiano il titolo di ufficiali, e gli raccomando anche di portare l'attenzione su quel lieve miglioramento materiale, che è nei loro legittimi desiderii. Il ministro sa quanto lo Stato abbondantemente attinga al lavoro di questi impiegati, e quanto malamente retribuiti essi siano, e come essi siano continua-

mente tentati a non fare il loro dovere, che pure compiono con tanta onestà e abnegazione, pur sottoposti, non solo a questa tentazione, ma anche presi di mira dagli elementi sovversivi; che, come è malvagia loro consuetudine, tentano sfruttare ai loro partigiani scopi, le strettezze economiche di questi bravi funzionarii. Ma io ho piena fiducia che egli comprendendo la doverosa necessità di venire in soccorso di questi impiegati, vorrà confermarmi l'affidamento, che cioè gli interessi di questi funzionarii stanno a lui a cuore e che nei limiti del possibile ad essi senza indugio ed efficacemente provvederà.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole ministro delle finanze.

Carcano, ministro delle finanze. A me è grato fare dichiarazioni a lode degli impiegati del dazio consumo di Roma e Napoli, dei quali ha parlato il collega Santini. E dirò anche che le domande di questi impiegati sono così ristrette, e espresse in modo così obbligate, da meritare doppiamente la considerazione del Ministero. Io quindi non ho che a ripetere quella dichiarazione che l'onorevole Santini ha già riferito alla Camera, che cioè, terrò nella massima considerazione quelle domande.

Presidente. Con ciò resta approvato il capitolo 200.

Capitolo 201. Maggiori assegnamenti al personale per la riscossione del dazio, lire 2,700.

Capitolo 202. Assegni e indennità per spese d'ufficio, di giro, di alloggio, di servizio volante, di disagiata residenza, di servizio notturno ed altre, lire 60,000.

Capitolo 203. Casermaggio, fornitura d'acqua potabile, riscaldamento dei locali ed altre spese per la guardia di finanza, lire 24,000.

Capitolo 204. Spese di manutenzione della cinta daziaria, canoni per occupazione di terreni, riparazioni, manutenzione, illuminazione e riscaldamento dei locali, compensi per lavori straordinari ed altre, lire 45,000.

Capitolo 205. Acquisto, trasporto, riparazioni e manutenzione del materiale, lire 5,000.

Capitolo 206. Restituzione di diritti indebitamente esatti, lire 52,500.

Capitolo 207. Fitto di locali per gli uffici
• le caserme, lire 34,000.

Così sono esauriti i capitoli.

Metto ora a partito lo stanziamento complessivo (*Spese reali*), lire 184,980,507.49; più le partite di giro per lire 29,770,787, con un totale generale di lire 214,751,294.49.

(È approvato).

« *Articolo unico.* Il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1898 al 30 giugno 1899, in conformità dello stato di previsione annesso alla presente legge. »

Questo articolo unico sarà votato a scrutinio segreto nella seduta di domani.

Verificazione di poteri.

Presidente. La Giunta delle elezioni nella tornata pubblica di oggi ha verificato non essere contestabili le elezioni seguenti, e concorrendo negli eletti le qualità richieste dallo Statuto e dalla legge elettorale, ha dichiarato valide le elezioni medesime:

Ceccano: eletto Luciano Colonna.

Fossano: eletto Corradino Sella.

Do atto alla Giunta di questa sua comunicazione, e, salvi i casi di incompatibilità preesistenti e non conosciuti sino a questo momento, dichiaro convalidate queste elezioni.

Interrogazioni e interpellanze.

Presidente. Prego gli onorevoli segretari di dar lettura delle domande d'interrogazione e d'interpellanze pervenute alla presidenza.

Fulci Nicolò, segretario, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno sulla proibizione e sequestro del manifesto agli elettori, per le prossime elezioni amministrative in Rimini.

« Gattorno. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla sempre più manifesta necessità del ripristino dell'ufficio di Genio civile a Revere.

« Gatti, Agnini, Ferri, Bertesi. »

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della pubblica istruzione sulle pu-

nizioni disciplinari inflitte dal Consiglio provinciale scolastico di Mantova ad alcuni maestri per manifestazioni di opinioni pubbliche avvenute molto tempo fa.

« Gatti, Ferri. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle finanze per sapere se coll'ultima circolare agli intendenti di finanza, relativa alla tassa di bollo sugli assegni bancari, intenda esaurita la questione altre volte trattata alla Camera, o se creda che altro trattamento si deva al servizio degli assegni bancari, da quello dei *chèques*.

« Schiratti. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dei lavori pubblici e del tesoro per sapere se intendano che sia ripreso allo stato di relazione il disegno di legge caduto in conseguenza della chiusura della Sessione, e già approvato dalla Camera, relativo alle sovvenzioni chilometriche alle nuove ferrovie da costruirsi.

« Podestà. »

« Il sottoscritto chiede di interrogare il presidente del Consiglio sui fatti recenti di Paternò.

« Giuseppe Majorana. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro dell'agricoltura intorno al patto che si usa nell'affitto delle proprietà dipendenti dalla sua Amministrazione, di esigere cioè l'estaglio anticipato di un quadriennio dai coloni che quelle terre tolgono in fitto.

« Materi. »

« Il sottoscritto chiede d'interrogare li ministro di grazia e giustizia per sapere se e quando intenda presentare al Parlamento il più volte promesso progetto di legge per le sezioni di pretura.

« Cereseto. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare il Governo sulla necessità urgente di abolire i dazi doganali sul grano e derivati.

« Bertesi, Nofri, Gatti, Costa, Bissolati. »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro degli interni, sul contegno del prefetto di Reggio Emilia che, adducendo motivi d'ordine pub-

blico, proibiva all'interpellante di parlare pubblicamente dell'attuale momento politico ai propri elettori.

« Prampolini. »

« I sottoscritti chiedono d'interpellare l'onorevole ministro delle finanze per apprendere se all'intento di evitare inutili vessazioni contro i cittadini intenda presentare un disegno di legge che permetta al contribuente di effettuare con dichiarazione regolare la rinuncia all'Erario dei crediti inesigibili.

« Cottafavi, Colombo-Quattrofrati, Pini, Melli, Pais, Scotti, Panzacchi, Farinet, Pozzo Marco, Morpurgo. »

Presidente. Il Governo accetta queste interpellanze?

Pelloux, presidente del Consiglio. Il Governo accetta tutte le interpellanze che sono state presentate.

Presidente. Sta bene. Quanto alle interrogazioni saranno iscritte nell'ordine del giorno.

L'onorevole Gianturco ha presentato una

proposta di legge che sarà trasmessa agli Uffici.

La seduta termina alle 18,20.

Ordine del giorno per la tornata di domani.

1. Interrogazioni.
2. Svolgimento di una proposta di legge del deputato Palizzolo per modificazione ai quadri dell'Arma di Artiglieria e Genio.
3. Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario 1898-99. (4)
4. Discussione del disegno di legge: Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario 1898-99. (9)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI
Direttore dell'ufficio di revisione.

Roma, 1898 — Tip. della Camera dei Deputati.